Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 7 dicembre 1939 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 5586

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1755.
Autorizzazione di spesa per il riscatto dell'acquedotto di Valliversa e Scuropasso da parte del Consorzio dei Comuni. Pag. 5587

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1756.
Modificazione dell'art. 10 della legge istitutiva dell'Azienda autonoma statale della strada . . . . Pag. 5587

REGIO DECRETO-LEGGE 12 ottobre 1939-XVII, n. 1757.
Modificazioni al R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-XV - 1941-XX . . . . Pag. 5588

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 1758.
Modificazione della denominazione del comune di Kaggi, in provincia di Messina, in « Gaggi » . . . . Pag. 5588

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 1759.
Proroga di un anno del termine assegnato al comune di Terni per l'attuazione del piano regolatore edilizio e di risanamento del quartiere San Tommaso e Santa Caterina nella città di Terni. Pag. 5588

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 1760.
Pareggiamento dell'Istituto superiore di magistero « Maria SS. Assunta » in Roma e approvazione del relativo statuto. Pag. 5589

REGIO DECRETO 16 novembre 1939-XVIII, n. 1761.
Disposizioni concernenti cantieri di lavoro interessanti il Ministero della guerra . . . . Pag. 5593

REGIO DECRETO 9 novembre 1939-XVIII.
Sostituzione del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Pesaro . . . . Pag. 5593

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 novembre 1939-XVIII.
Cessazione dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Ricciardo Ricciardi e riconoscimento della qualità medesima al fascista Ludovico Moroni . . . . Pag. 5594

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 novembre 1939-XVIII.
Decadenza dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dei fascisti Dino Gardini, Giorgio Supiej, Vincenzo Zangara, Biagio Vecchioni e Salvatore Gatto. Pag. 5594

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 novembre 1939-XVIII.
Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Gherardo Casini. Pag. 5594

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 novembre 1939-XVIII.
Conferma nella qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dei fascisti Bonamici Alessandro, Cerruti Natale, Gazzotti Piero, Ippolito Andrea, Leati Alfredo, Molfino Giorgio, Rocca Giovanni e Teodorani Fabbri Pio. Pag. 5594

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 novembre 1939-XVIII.
Decadenza dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dei fascisti Belelli Giovanni, Bergamaschi Carlo, Bonfiglio Stefano, Bonsembiante Gusatti Bernardo, Bonucci Mario, Bottari Tommaso, Carugati Ernesto, Deffenu Luigi, Della Rocca Antonio, Fossa Davide, Ginnasi Giulio, Giro Giovanni, Lugini Pasquale, Mancini Luigi, Mugnozza Lorenzo, Pocherra Bernardo, Puccetti Corrado, Rossi Angelo, Schiassi Natale, Spizzi Attilio, Valdrè Comingio e Zampi Giuseppe . . . . Pag. 5595

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 novembre 1939-XVIII.
Sostituzione di un membro della Corporazione della chimica. Pag. 5595

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1939-XVIII.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana presentata dalla Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste . . . . . Pag. 5595

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 novembre 1939-XVIII.
Approvazione dell'acquisto di un immobile per la costruzione della Scuola di economia domestica in Cremona (G.I.L.). Pag. 5596

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 novembre 1939-XVIII.
Approvazione della donazione di un terreno disposta dal comune di Casale Monferrato, per la costruzione della Casa della G.I.L. in detta città . . . . Pag. 5596

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 novembre 1939-XVIII.
Approvazione dell'acquisto di un immobile per la costruzione del Collegio aeronautico in Forlì . . . . Pag. 5596

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 novembre 1939-XVIII.
Approvazione della donazione di un terreno disposta a favore della G.I.L. per la costruzione di una scuola rurale in Agrigento, contrada S. Nicolò . . . . Pag. 5597

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 novembre 1939-XVIII.
Approvazione della donazione di un edificio da adibire a scuola rurale, disposta a favore della G.I.L. dall'ing. Sante Astaldi di Agrigento . . . . Pag. 5597

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « San Giovanni » in provincia di Trento . . Pag 5597

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica Dese Superiore in provincia di Venezia . . . . Pag. 5597

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Marcona Dentina in provincia di Milano . Pag. 5598

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Marcona Dentina in provincia di Milano. Pag. 5598

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano del fiume Chiascio in provincia di Perugia . Pag. 5598

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Vincio di Montagnana in provincia di Pistoia . . . . Pag. 5598

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Leo di Ospitale in provincia di Modena. Pag. 5598

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Cecina in provincia di Grosseto . Pag. 5598

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano del rio Seleit in provincia di Udine . . . . Pag. 5598

Ministero delle corporazioni:

Ufficio della proprietà intellettuale: Annullamento di marchi. Pag. 5598

115° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443. Pag. 5598

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi. Pag. 5599

Autorizzazione alla Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria ad acquistare un terreno in Padova . . . . Pag. 5599

Ministero delle comunicazioni: 7° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande per il riconoscimento dei carburanti nazionali ai sensi del R. decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, convertito in legge con la legge 30 aprile 1936-XIV, n. 870, e del successivo decreto interministeriale 21 ottobre 1936-XIV . . . . . Pag. 5599

Ministero delle finanze:

Elenco delle matrici dei biglietti della Lotteria ippica di Merano, manifestazione 1939-XVII, che non pervennero tempestivamente per concorrere all'estrazione dei premi e che si pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento generale delle Lotterie nazionali, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1938-XVII, n. 2054 . . . . Pag. 5599

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 5600

Ministero dell'interno - Direzione generale della Sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 19, dal 1° al 15 ottobre 1939-XVII . . . . Pag. 5601

CONCORSI

Ministero della guerra: Concorsi a 81 posti di tenente medico, a 7 posti di tenente chimico-farmacista e a 35 posti di tenente veterinario in servizio permanente effettivo . . . Pag. 5608

Ministero dell'aeronautica:

Concorso a 13 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica . . Pag. 5612

Concorso per titoli fra laureati in ingegneria per l'assunzione di tre allievi ispettori aeronautici presso il « Registro Aeronautico Italiano » . . . . Pag. 5615

Regia prefettura di Sassari: Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . . Pag. 5616

Regia prefettura di Alessandria: Graduatoria generale del concorso a posti di dirigenti sanitari per Dispensari antivenerei municipali . . . . Pag. 5616

Regia prefettura di Bolzano: Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . . Pag. 5616

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 284 DEL 7 DICEMBRE 1939-XVIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 68: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 5 % della ferrovia Udine-Pontebba sorteggiate nella 64ª estrazione del 20 novembre 1939-XVIII.

(5285)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 31 *agosto* 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì* 6 *ottobre* 1939-XVII, *registro* 8 *Africa Italiana, foglio* 76.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Geronazzo Luigi di Gregorio, nato a Colorno il 4 aprile 1897, 1° capitano dei RR. CC. comandante la sezione mista dei RR. CC. del Comando F. A. della Somalia. — Nel periodo immediatamente successivo all'occupazione di Harar in arditissime e ripetute operazioni fatte di sua iniziativa o dietro volontaria sua offerta, accompagnato dal solo interprete e da pochi militari dell'arma e zaptiè somali, agendo con rara audacia, grave rischio personale, abilità politica, riusciva ad ottenere la sottomissione di numerosi importanti capi e cabile, la cattura e la consegna di migliaia di armi (fucili, mitragliatrici, pistole, armi bianche, abbondanti munizioni e di quattro bandiere. — Gila Sani-Flambirò-Coggiar-Dabera, 9-29 maggio 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Beltrame Gianfranco di Pilade e di Nazzari Adalgisa, nato a Roma il 10 ottobre 1908, sottotenente del XIII battaglione eritreo. — Comandato ai rifornimenti, saputo che il battaglione era impegnato in una violenta battaglia, raggiungeva il reparto ed otteneva di riprendere il comando del suo plotone. Durante attacchi di forze preponderanti nemiche, dava ripetute prove di valore, lanciandosi più volte in violenti corpo a corpo, alla testa dei suoi ascari. Già distintosi in precedenti combattimenti. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Frigeri Massimiliano di Annibale e di Gervasi Giovanna, nato a Savigliano (Cuneo) il 17 giugno 1899, maresciallo maggiore della Divisione « Libia ». — Al seguito di una colonna operante per la conquista di nuovi territori, in tre distinti combattimenti, confermando ancora una volta il suo passato di guerra spiegava doti di coraggio, sangue freddo e decisione. Durante un violento combattimento, accortosi che un gruppo nemico era fortemente trincerato in una caverna, di sua iniziativa si slanciava coi propri uomini all'attacco della posizione avversaria e dopo aspra lotta, sostenuta in prevalenza con bombe a mano, riusciva ad infliggere al nemico forti perdite. — Dodolà, 13 gennaio-Arbagoma, 18 gennaio-Chevennà, 20 gennaio 1937-XV.

CROCE DI GUERRA V. M.

Berretta Alfio fu Salvatore, nato a Catania l'8 agosto 1897, capitano complemento del Comando del Corpo Indigeni della Somalia. — Partecipava volontariamente alla Campagna italo-etiopica nella duplice funzione di ufficiale addetto al comando del Corpo Indigeni della Somalia e di corrispondente di guerra di « L'Illustrazione Italiana », dando palesi prove di alto senso del dovere e di elette qualità militari. Durante la battaglia dell'Ogaden si distinse in maniera esemplare per cosciente ardimento e valore personale. — Ogaden, 25-30 aprile 1936-XIV.

Herfort Paule, giornalista corrispondente dell'« Intransigeant », Comando Truppe della Somalia. — Corrispondente di guerra del fronte Somalo seguì le più ardite colonne di attacco, serbò contegno ardimentoso durante i combattimenti e svolse tra disagi e rischi di ogni genere un efficace servizio giornalistico tenendo fede alla vittoria delle armi italiane. — Neghelli, gennaio 1936-Ogaden-Harar, aprile-maggio 1936-XIV.

(4613)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1755.

Autorizzazione di spesa per il riscatto dell'acquedotto di Valliversa e Scuropasso da parte del Consorzio dei Comuni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consorzio per la costruzione dell'acquedotto promiscuo Valliversa e Scuropasso, per provvedere al riscatto dell'acquedotto da parte della Società S.A.C.I. costruttrice dell'opera e concessionaria dell'esercizio per un periodo di sessanta anni, è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 10.000.000 ammortizzabile in 50 annualità.

Art. 2.

E' autorizzato sul detto mutuo il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi in misura pari alla differenza tra il 3 per cento, da assumersi dal Consorzio, e il saggio praticato dall'Istituto mutuante limitatamente al periodo di 10 anni, restando per il periodo successivo l'ammortamento del mutuo ad esclusivo carico del Consorzio.

Art. 3.

L'assunzione del mutuo e la prestazione delle relative garanzie potranno essere effettuate dai Comuni facenti parte del Consorzio e da quelli che in prosieguo entreranno a farne parte, anche in deroga delle disposizioni del primo comma dell'art. 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XIV, n. 383, e delle disposizioni di cui all'articolo 17 del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, concernente il divieto di applicazione di aliquote di imposta superiori a quelle autorizzate per l'anno 1938-XVI.

Art. 4.

Tutti gli atti relativi al trapasso di proprietà conseguenti alla costruzione dell'acquedotto ed alle operazioni di mutuo di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge sono soggetti alla tassa fissa di registro di L. 20,20.

Art. 5.

Il Ministero delle finanze provvederà, con proprio decreto, alla iscrizione della somma occorrente per l'erogazione del contributo di cui sopra nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici oltre il limite d'impegno per annualità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1756.

Modificazione dell'art. 10 della legge istitutiva dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al funzionario che attualmente e da oltre dieci anni ricopre il posto di direttore dei Servizi amministrativi della Azienda autonoma statale della strada è attribuito *ad personam* ad ogni effetto, il grado 4° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato approvato con Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive variazioni e integrazioni, ferme restando la qualifica e le funzioni inerenti al detto posto.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, provvederà con suo decreto ad introdurre nel bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada le integrazioni relative alla maggiore spesa dipendente dall'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 ottobre 1939-XVII, n. 1757.

Modificazioni al R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-XV - 1941-XX.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, convertito nella legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 157, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-XV-1941-XX;

Visto il R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 272, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1205, recante modificazioni al predetto R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per la grazia e giustizia e per gli scambi e valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1939-XVIII, la quota di integrazione di prezzo per la vendita all'estero dei prodotti serici prevista dall'art. 4 del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, non è corrisposta per i tessuti, velluti nastri, tulli, crespi, maglie e calze, esportati sia allo stato greggio, sia allo stato tinto o finito, e indicati alle lettere *e*) ed *f*) dell'articolo 5 citato Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL
ROSSONI — GRANDI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 4. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 1758.

Modificazione della denominazione del comune di Kaggi, in provincia di Messina, in « Gaggi ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'opportunità di modificare la denominazione del comune di Kaggi, in provincia di Messina, in « Gaggi »;

Veduta la deliberazione n. 14 adottata al riguardo dal podestà del detto Comune in data 20 marzo 1939-XVII;

Veduta la deliberazione 2 giugno 1939-XVII, n. 829, del preside dell'Amministrazione provinciale di Messina, ratificata dal Rettorato provinciale in adunanza del 25 agosto successivo;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione del comune di Kaggi, in provincia di Messina, è modificata in « Gaggi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 9. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 1759.

Proroga di un anno del termine assegnato al comune di Terni per l'attuazione del piano regolatore edilizio e di risanamento del quartiere San Tommaso e Santa Caterina nella città di Terni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 30 marzo 1936-XIV, n. 606, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 95 del 24 aprile 1936-XIV, con la quale fu approvato il piano regolatore edilizio e di risanamento del quartiere di San Tommaso e Santa Caterina, nella città di Terni, e fu assegnato, per la sua esecuzione, il termine di anni tre a decorrere dalla pubblicazione della citata legge, salvo proroga nei casi e con le modalità previste dall'art. 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la domanda 20 aprile 1939-XVII, prodotta in termini, con la quale il podestà del comune di Terni, in base alla propria deliberazione 3 febbraio 1939-XVII, n. 172, chiede che per l'attuazione del piano regolatore suindicato il termine fissato con la legge citata sia prorogato di un anno;

Considerato che la proroga richiesta trova giustificazione in circostanze indipendenti dalla volontà del Comune e specie nel fatto che quell'Amministrazione comunale non ha

potuto definire, nel termine fissato, le numerose pratiche relative alle espropriazioni dei beni occorrenti per l'esecuzione delle opere, tanto più che la Cassa depositi e prestiti, alla data della domanda di proroga, non aveva ancora emesso il provvedimento di somministrazione del prestito di L. 2.000.000, concesso al Comune per l'attuazione di detto piano di risanamento;

Considerato altresì che ricorrono gli estremi di cui all'art. 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sopra citato;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' prorogato di un anno, fino al 24 aprile 1940-XVIII, il termine assegnato al comune di Terni con legge 30 marzo 1936-XIV, n. 606, per l'attuazione del piano regolatore edilizio e di risanamento del quartiere San Tommaso e Santa Caterina nella città di Terni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 10. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 1760.

Pareggiamento dell'Istituto superiore di magistero « Maria SS. Assunta » in Roma e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 28 agosto 1924-II, n. 1588;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Veduta la domanda presentata dall'Eminentissimo Cardinale Vicario di Roma per ottenere il pareggiamento dell'Istituto superiore di magistero « Maria SS. Assunta » che esso costituirà in Roma a decorrere dal prossimo anno accademico;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli studi che si compiranno presso l'Istituto superiore di magistero « Maria SS. Assunta », che sarà costituito in Roma a decorrere dal 29 ottobre 1939-XVIII, è riconosciuto valore legale, intendendosi l'Istituto medesimo pareggiato alle Facoltà di magistero delle Regie università.

E' approvato il relativo statuto, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 15. — MANCINI

Statuto dell'Istituto superiore pareggiato di magistero femminile « Maria SS. Assunta » in Roma

TITOLO I.

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO.

Art. 1.

E' istituito in Roma l'Istituto superiore di magistero femminile « Maria SS. Assunta » il quale ha lo scopo di conferire alle Religiose licenziate dagli Istituti magistrali le lauree e il diploma di cui ai nn. 11, 12, 13, 14 della tabella I delle disposizioni sull'ordinamento didattico universitario (R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1652) e precisamente:

Laurea in materie letterarie.
Laurea in pedagogia.
Laurea in lingue e letterature straniere.
Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 2.

L'Istituto superiore di magistero femminile « Maria SS. Assunta » è fondato dal Vicariato di Roma il quale provvederà al governo di esso mediante un Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Al mantenimento dell'Istituto provvedono con contributi:
Il Vicariato di Roma, la S. Congregazione dei seminari e delle università degli studi, la S. Congregazione dei religiosi, enti e privati. All'uopo sarà stipulata apposita convenzione.

Art. 4.

L'Istituto è retto dalle disposizioni legislative e regolamentari concernenti gli Istituti di magistero pareggiati e dalle norme del presente statuto.

TITOLO II.

GOVERNO DELL'ISTITUTO.

Art. 5.

Il governo dell'Istituto superiore di magistero femminile « Maria SS. Assunta » spetta alle seguenti autorità:

1. Il presidente del Consiglio di amministrazione;
2. Il Consiglio di amministrazione;
3. Il direttore dell'Istituto;
4. Il Consiglio direttivo;
5. Il Consiglio dei professori.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dall'Em.mo Cardinale Vicario.

Art. 7.

Compongono il Consiglio di amministrazione:
1. Il presidente del Consiglio di amministrazione;
2. Il direttore dell'Istituto;
3. Un rappresentante della S. Congregazione dei seminari e delle università degli studi;
4. Un rappresentante della S. Congregazione dei religiosi;
5. Un rappresentante del Governo scelto dal Ministro dell'educazione nazionale;
6. Sei consiglieri nominati dall'Em.mo Cardinale Vicario.

Tutti durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e provvede alla esecuzione delle deliberazioni di esso;
c) esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Istituto;
d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione:
a) ha il governo morale e la gestione economica dell'Istituto;
b) provvede alla compilazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo, alla ripartizione delle somme assegnate all'Istituto per il funzionamento dei servizi, con facoltà di deliberare storni da categoria a categoria del bilancio;
c) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, sul modo di provvedere alle cattedre vacanti stabilmente o mediante incarichi;
d) delibera sulla esenzione totale o parziale delle tasse e sopratasse scolastiche a favore delle alunne ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto l'intervento di almeno quattro consiglieri oltre il Presidente. Le funzioni di segretario sono esercitate dalla segretaria dell'Istituto che interviene alle adunanze con voto consultivo.

Art. 10.

Il governo didattico dell'Istituto superiore di magistero « Maria SS. Assunta » spetta al direttore, al Consiglio direttivo, e al Consiglio dei professori, i quali esercitano rispettivamente le attribuzioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 11.

Il direttore dell'Istituto è nominato dal Consiglio di amministrazione. Dura in carica due anni e può essere confermato. E' scelto tra i professori di ruolo dell'Istituto.

Art. 12.

Il direttore:
a) cura il regolare andamento degli studi e l'osservanza di tutte le norme relative;
b) esercita l'autorità disciplinare sulle studenti;
c) convoca e presiede il Consiglio direttivo e il Consiglio dei professori e provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni;
d) riferisce con relazione annuale sull'andamento generale, didattico e morale dell'Istituto;
e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto.

Il direttore può nominare un vice direttore che lo coadiuvi e lo supplisca per tutte le sue attribuzioni, in caso di assenza o di impedimento.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo si compone di tutti i professori di ruolo.

Art. 14.

Il Consiglio direttivo:
a) delibera sul modo di provvedere alle cattedre vacanti stabilmente o mediante incarico;
b) fa proposte e dà pareri su provvedimenti relativi allo stato giuridico dei professori di ruolo o alla nomina e conferma dei professori incaricati;
c) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto.

Art. 15.

Il Consiglio dei professori si compone di tutti i professori dell'Istituto.

Art. 16.

Il Consiglio dei professori:
a) coordina e rivede i programmi di insegnamento;
b) delibera sugli orari delle lezioni ed esercitazioni dei singoli corsi e determina l'orario generale dell'Istituto;
c) dà parere su qualsiasi argomento di carattere generale, concernente l'ordinamento didattico dell'Istituto;
d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto.

Per la validità delle adunanze del Consiglio dei professori è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei membri.

Il più giovane esercita le funzioni di segretario.

TITOLO III.

Ordinamento degli studi.

Art. 17.

La durata del corso degli studi per la laurea in materie letterarie è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Lingua e letteratura italiana (triennale).
2. Lingua e letteratura latina (triennale).
3. Storia (triennale).
4. Geografia (triennale).
5. Pedagogia.
6. Storia della filosofia.
7. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:
1. Grammatica latina.
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
5. Storia dell'arte medioevale e moderna.
6. Biologia delle razze umane.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Il terzo anno di corso di « geografia » deve essere differenziato come corso di applicazione.

Nel corso di « storia » (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

L'alunna deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.

Per essere ammessa all'esame di laurea l'alunna deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lei scelti fra i complementari.

Art. 18.

La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia della filosofia (biennale).
4. Filosofia (biennale).
5. Pedagogia (triennale).
6. Storia (biennale).
7. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Filologia romanza.
2. Filologia germanica.
3. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
4. Psicologia.
5. Storia dell'arte medioevale e moderna.
6. Biologia delle razze umane.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Nel corso di « storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

L'alunna deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammessa all'esame di laurea l'alunna deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lei scelti fra i complementari.

Art. 19.

La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale, o licenza, a norma dell'art. 15 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, dalla Scuola civica « Regina Margherita » di Genova o dalla Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Lingua e letteratura francese.
4. Lingua e letteratura tedesca.
5. Lingua e letteratura inglese.
6. Lingua e letteratura spagnola.
7. Filologia romanza.
8. Filologia germanica.
9. Storia (biennale).
10. Geografia.

Sono insegnamenti complementari:

1. Storia della filosofia.
2. Filosofia.
3. Pedagogia.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione;

b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

L'alunna deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni, quello di un'altra delle lingue straniere; essa può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gl'insegnamenti complementari.

Nel corso di « storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

L'alunna deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammessa all'esame di laurea l'alunna deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lei scelti fra i complementari.

Art. 20.

La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Pedagogia (triennale).
2. Lingua e letteratura italiana (biennale).
3. Lingua e letteratura latina (biennale).
4. Storia (biennale).
5. Geografia (biennale).
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
8. Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1. Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

L'alunna deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera prescelta.

Per conseguire il diploma l'alunna deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quello complementare.

Art. 21.

Alle materie fondamentali di cui agli articoli precedenti è aggiunta la Religione che dovrà essere svolta in un corso quadriennale per le lauree, e triennale per il diploma.

Art. 22.

Con il manifesto degli studi il Consiglio dei professori comunica annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea o di diploma, prescrivendo anche le esercitazioni e le eventuali prove per quegli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune dalla Facoltà.

Art. 23.

Tutti i corsi comprendono almeno tre ore settimanali di insegnamento.

Il Consiglio dei professori stabilisce per quali materie l'insegnamento cattedratico debba essere accompagnato da esercitazioni orali o scritte.

L'insegnamento delle materie comuni al conseguimento delle tre lauree e del diploma può essere impartito a classi riunite.

TITOLO IV

PROFESSORI E LETTORI.

Art. 24.

L'insegnamento è impartito da professori di ruolo e da incaricati.

Art. 25.

Il numero dei posti di professore di ruolo è di quattro. Per la assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori di ruolo saranno osservate, in quanto applicabili, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle RR. Università.

La nomina viene fatta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 26.

Nessuno può essere nominato professore di ruolo o incaricato o esercitare la libera docenza se non è stato concesso il « nulla osta » dalla Santa Sede, da rilasciarsi a norma ed agli effetti dell'art. 38 del Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Italiano.

Art. 27.

Il conferimento degli incarichi di insegnamento è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio direttivo; il conferimento delle supplenze è fatto dal direttore dell'Istituto.

In ogni caso dovranno essere osservate le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.

Art. 28.

Ai professori di ruolo dell'Istituto sarà fatto un trattamento di quiescenza in rapporto allo stipendio dovuto, sulle stesse basi adottate per i professori di ruolo delle RR. Università.

Art. 29.

Qualsiasi modificazione che venisse apportata in seguito circa il trattamento economico o di quiescenza dei professori di ruolo delle RR. Università si intende estesa anche ai professori di ruolo dell'Istituto.

Art. 30.

Ai professori incaricati è devoluto un emolumento che viene fissato anno per anno e per ciascun professore dal Consiglio di amministrazione.

Art. 31.

Alle cattedre di lingua e letteratura possono essere assegnati lettori i quali hanno per compito di curare sotto la direzione del professore della materia le esercitazioni relative.

Art. 32.

I posti di lettore sono determinati a seconda del bisogno dal Consiglio di amministrazione e in ogni caso in misura non superiore a sei.

Art. 33.

I lettori sono nominati coll'osservanza delle disposizioni previste nel Testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI n. 1592 e successive modificazioni.

Art. 34.

Ai lettori ordinari spetta il trattamento economico previsto dall'art. 14 comma 3° del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.

TITOLO V

STUDENTI, ESAMI E TASSE.

Art. 35.

L'iscrizione al primo anno dell'Istituto si fa in seguito ad esame di concorso.

L'esame di concorso si svolge con l'osservanza delle norme e delle modalità previste dagli articoli 17 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 4 giugno 1938-XVI, numero 1269.

Art. 36.

All'Istituto superiore di magistero « Maria SS. Assunta » possono iscriversi soltanto le Religiose.

La domanda di ammissione all'esame di concorso deve essere accompagnata da una lettera di richiesta della superiora, che attesti in pari tempo lo stato religioso della richiedente.

Art. 37.

Per quanto riguarda la giurisdizione disciplinare saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.

Art. 38.

Gli esami sono:

a) di concorso per l'iscrizione al primo anno;

b) di profitto, annuali;

c) di laurea.

Gli esami sono regolati dalle norme contenute nel R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269.

Art. 39.

Gli esami di profitto sono dati per singole materie ed annualmente anche per le materie a corso pluriennale.

Art. 40.

L'esame di laurea consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta su argomento consigliato dal professore della materia prescelta dalla studente;

b) nella discussione della dissertazione scritta.

La dissertazione scritta deve essere presentata alla segreteria dell'Istituto un mese prima della data fissata per l'esame.

Art. 41.

Le iscritte debbono pagare tutte le tasse e sopratasse scolastiche nella stessa misura stabilita dalla tabella A del R. decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 439 e dal R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114. In aggiunta alle predette tasse e sopratasse esse sono inoltre tenute a pagare una sopratassa annua di frequenza di L. 150.

Per la devoluzione e la ripartizione del provento delle tasse e delle sopratasse scolastiche si applicano le norme vigenti per le Università e gli Istituti superiori liberi.

Per tutto quanto concerne il pagamento dei diritti di segreteria si osservano le norme vigenti per le Università e gli Istituti superiori regi.

Qualsiasi modificazione, che venisse apportata in seguito alle tasse e sopratasse scolastiche relative ai corsi di laurea e di diploma propri delle Facoltà di magistero delle Regie Università, s'intende estesa all'Istituto superiore di magistero « Maria SS. Assunta ».

Art. 42.

Chi interrompe per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto al rimborso delle tasse e sopratasse pagate.

TITOLO VI

PERSONALE DI SEGRETERIA E SUBALTERNO.

Art. 43.

Il servizio di segreteria e di cassa è affidato a una congregazione religiosa femminile scelta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e così pure i servizi di custodia, pulizia, e simili.

Art. 44.

L'ufficio di segreteria è costituito da una segretaria e da una vice segretaria, entrambe munite di un titolo di studio conseguito in una scuola media di secondo grado.

La segretaria ha anche la funzione di economa-cassiera.

Il numero delle persone addette ai servizi di custodia, pulizia e simili viene fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione, ma non sarà mai inferiore a due.

Art. 45.

Le retribuzioni del personale di segreteria e subalterno sono fissate dal Consiglio di amministrazione in misura non superiore a quella prevista per le corrispondenti categorie di personale statale.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE.

Art. 46.

L'Amministrazione dell'Istituto è affidata come dall'art. 9 al Consiglio di amministrazione.

L'Istituto dispone dei contributi di cui all'art. 3 e dei proventi che gli spettano per legge, con i quali costituisce un proprio patrimonio amministrato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 47.

Quando l'Istituto superiore di magistero « Maria SS. Assunta » avesse per qualsiasi motivo a cessare oppure ad essere privato della personalità giuridica o della autonomia o del carattere di Istituto cattolico, il suo patrimonio sarà devoluto al Vicariato di Roma.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 48.

L'ordine interno e la disciplina morale dell'Istituto sono affidate alla superiora della comunità che disimpegna gli uffici di segreteria ed i servizi.

Ad essa compete il titolo di Madre assistente.

Art. 49.

Nell'Istituto può essere fondato un gabinetto di didattica con annesse classi modello la cui direzione spetta al professore di pedagogia.

Art. 50.

L'Istituto ha una propria biblioteca.

Il funzionamento di essa sarà disciplinato dal Consiglio direttivo con apposito regolamento interno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 16 novembre 1939-XVIII, n. 1761.

Disposizioni concernenti cantieri di lavoro interessanti il Ministero della guerra.

N. 1761. R. decreto 16 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, vengono emanate disposizioni concernenti cantieri di lavoro interessanti il Ministero della guerra.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1939-XVIII

REGIO DECRETO 9 novembre 1939-XVIII.

Sostituzione del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Pesaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165;

Visto il R. decreto 22 aprile 1937-XV, con il quale l'on. avv. Alessandro Mariotti venne nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Pesaro;

Considerato che il su nominato on. avv. Mariotti ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'Istituto in parola;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor ing. Renato Santorelli è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Pesaro in sostituzione dell'on. avv. Alessandro Mariotti, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1939-XVIII
Registro 27 Lavori pubblici, foglio 236

(5221)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 novembre 1939-XVIII.

Cessazione dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Ricciardo Ricciardi e riconoscimento della qualità medesima al fascista Ludovico Moroni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Ricciardo Ricciardi quale segretario federale di Firenze;

Visti i propri decreti recanti la data 6 novembre 1939-XVIII coi quali il fascista Ricciardo Ricciardi cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Firenze e viene nominato, in sua vece, il fascista Ludovico Moroni;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Ricciardo Ricciardi cessa dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Ludovico Moroni, segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Firenze e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 6 novembre 1939-XVIII

(5224) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 novembre 1939-XVIII.

Decadenza dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dei fascisti Dino Gardini, Giorgio Supiej, Vincenzo Zangara, Biagio Vecchioni e Salvatore Gatto.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Ritenuto che i fascisti Dino Gardini, Giorgio Suppiej, Vincenzo Zangara, Biagio Vecchioni e Salvatore Gatto, ai quali con proprio decreto dell'11 marzo 1939-XVII venne riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni in dipendenza della carica, per i primi due, di Vice segretario del Partito Nazionale Fascista e per gli altri di componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista, sono cessati da dette cariche;

Visti gli articoli 3, primo comma, e 8 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

I fascisti Dino Gardini, Giorgio Suppiej, Vincenzo Zangara, Biagio Vecchioni e Salvatore Gatto, decadono dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Roma, addì 7 novembre 1939-XVIII

(5227) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 novembre 1939-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Gherardo Casini.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Ritenuto che il dott. Gherardo Casini, nominato con proprio decreto del 10 novembre 1939-XVIII vice presidente della Corporazione della carta e della stampa ha titolo, per effetto di detta carica, a far parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni quale componente il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al dott. Gherardo Casini è riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale per la carica di vice presidente della Corporazione della carta e della stampa.

Roma, addì 10 novembre 1939-XVIII

(5225) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 novembre 1939-XVIII.

Conferma nella qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dei fascisti Bonamici Alessandro, Cerruti Natale, Gazzotti Piero, Ippolito Andrea, Leati Alfredo, Molfino Giorgio, Rocca Giovanni e Teodorani Fabbri Pio.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Ritenuto che i fascisti Gazzotti Piero, Leati Alfredo, Teodorani Fabbri Pio, Rocca Giovanni e Molfino Giorgio, ai quali con proprio decreto dell'11 marzo 1939-XVII venne riconosciuta, per le cariche di ispettore del P. N. F. e, rispettivamente, per i primi quattro, di segretario federale di Torino, di Bologna, di Forlì e di Tripoli e, per l'ultimo, di presidente della Confederazione fascista dei commercianti, la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, sono cessati dalla carica di ispettore del Partito Nazionale Fascista;

Considerato che i fascisti Cerruti Natale e Bonamici Alessandro, ai quali con proprio decreto 11 marzo 1939-XVII, venne riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della

Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di ispettore del Partito Nazionale Fascista, sono stati successivamente nominati, rispettivamente, Vice segretario del Partito Nazionale Fascista e segretario federale di Verona e sono poi cessati dalla carica di ispettore del Partito Nazionale Fascista;

Considerato che il fascista Ippolito Andrea, al quale fu riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni con lo stesso proprio decreto 11 marzo 1939-XVII, per la carica di segretario federale di Roma, è stato successivamente nominato Ispettore del Partito Nazionale Fascista ed è poi cessato da tale carica;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Ai sottonotati fascisti è confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica a fianco di ciascuno indicata:

Bonamici Alessandro, segretario federale di Verona;

Cerruti Natale, Vice segretario del Partito Nazionale Fascista;

Gazzotti Piero, segretario federale di Torino;

Ippolito Andrea, segretario federale dell'Urbe;

Leati Alfredo, segretario federale di Bologna;

Molfino Giorgio, presidente della Confederazione fascista dei commercianti;

Rocca Giovanni, segretario federale di Tripoli;

Teodorani Fabbri Pio, segretario federale di Forlì.

Roma, addì 22 novembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5223)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 novembre 1939-XVIII.

Decadenza dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dei fascisti Belelli Giovanni, Bergamaschi Carlo, Bonfiglio Stefano, Bonsembiante Gusatti Bernardo, Bonucci Mario, Bottari Tommaso, Carugati Ernesto, Deffenu Luigi, Della Rocca Antonio, Fossa Davide, Ginnasi Giulio, Giro Giovanni, Lugini Pasquale, Mancini Luigi, Mugnozza Lorenzo, Pocherra Bernardo, Puccetti Corrado, Rossi Angelo, Schiassi Natale, Spizzi Attilio, Valdrè Comingio e Zampi Giuseppe.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Ritenuto che i fascisti Belelli Giovanni, Bergamaschi Carlo, Bonfiglio Stefano, Bonsembiante Gusatti Bernardo, Bonucci Mario, Bottari Tommaso, Carugati Ernesto, Deffenu Luigi, Della Rocca Antonio, Fossa Davide, Ginnasi Giulio, Giro Giovanni, Lugini Pasquale, Mancini Luigi, Mugnozza Lorenzo, Pocherra Bernardo, Puccetti Corrado, Rossi Angelo, Schiassi Natale, Spizzi Attilio, Valdrè Comingio e Zampi Giuseppe ai quali, con proprio decreto dell'11 marzo 1939-XVII, venne riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni in dipendenza della carica di ispettore del Partito Nazionale Fascista, sono cessati da tale carica;

Visti gli articoli 3, primo comma, e 8 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

I fascisti Belelli Giovanni, Bergamaschi Carlo, Bonfiglio Stefano, Bonsembiante Gusatti Bernardo, Bonucci Mario, Bottari Tommaso, Carugati Ernesto, Deffenu Luigi, Della Rocca Antonio, Fossa Davide, Ginnasi Giulio, Giro Giovanni, Lucini Pasquale, Mancini Luigi, Mugnozza Lorenzo, Pocherra Bernardo, Puccetti Corrado, Rossi Angelo, Schiassi Natale, Spizzi Attilio, Valdrè Comingio e Zampi Giuseppe decadono dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Roma, addì 22 novembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5226)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 novembre 1939-XVIII.

Sostituzione di un membro della Corporazione della chimica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della chimica;

Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII, con i quali i fascisti Vivaldi Flaminio e Contu Luigi, vengono nominati consiglieri aggregati rispettivamente nelle Corporazioni della chimica e delle industrie estrattive in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per il trasferimento del Contu Luigi a consigliere aggregato dalla Corporazione delle industrie estrattive a quella della chimica quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del consigliere aggregato Vivaldi Flaminio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Contu Luigi consigliere aggregato della Corporazione delle industrie estrattive è trasferito alla Corporazione della chimica quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Vivaldi Flaminio, il quale cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione della chimica.

Roma, addì 27 novembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5222)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1939-XVIII.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana presentata dalla Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà » con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana presentata dalla Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste:

Tariffa XXXVIII relativa alla assicurazione mista a premio decrescente, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o immediatamente in caso di premorienza, e di tre abbuoni pagabili alla scadenza del contratto se a tale epoca l'assicurato è in vita.

Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(5233)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 novembre 1939-XVIII.

Approvazione dell'acquisto di un immobile per la costruzione della Scuola di economia domestica in Cremona (G.I.L.).

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di costruire in Cremona la Scuola di economia domestica, la G.I.L. è venuta nella determinazione di acquistare dall'Istituto asili infantili, per l'importo di L. 380.000, il fabbricato sito in Cremona sezione Corpi Santi, così descritto in catasto « Giardino d'infanzia Palmiro Martini » via Stazione n. 49, di piani 2, vani 24, mappale n. 1120, confinante ad est con ragioni Caffi, a sud con la via Trento e Trieste, ad ovest con la via Aselli, a nord con la via Dante;

Considerata l'opportunità di procedere a tale acquisto;

Veduti i documenti ipotecari e catastali;

Veduto l'atto di compravendita in data 25 settembre 1939-XVII a rogito notaio Gaetano Feraboli, registrato a Cremona il 13 ottobre 1939-XVII, al n. 486, vol. 214, ivi trascritto il 27 successivo al n. 2953 del reg. gen. d'ord. e n. 2285 del reg. part.;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto, come sopra disposto, dell'immobile occorrente per la costruzione della Scuola di economia domestica di Cremona è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1939-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(5213)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 novembre 1939-XVIII.

Approvazione della donazione di un terreno disposta dal comune di Casale Monferrato, per la costruzione della Casa della G.I.L. in detta città.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di dotare di opportuni locali le organizzazioni giovanili, il comune di Casale Monferrato donò all'O.N.B. l'area di mq. 2.301,60 esistente nei pubblici giardini dietro la palestra O.N.B. confinante ad ovest con il viale Goito, a nord, ad est e a sud con la restante proprietà del Comune, contrassegnata in catasto al foglio 36, all. 15 della mappa centro ai numeri 2141 p. e 2130 p. e sede strada;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduto l'atto di donazione in data 24 settembre 1937-XV a rogito Alberto Delfini, segretario capo del comune di Casale Monferrato, registrato a Casale il 4 ottobre successivo al n. 454, vol. 347, ivi trascritto il 7 stesso mese al vol. 847 n. 3225;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, su citato;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, del terreno necessario per la costruzione della Casa della G.I.L. di Casale Monferrato è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1939-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(5214)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 novembre 1939-XVIII.

Approvazione dell'acquisto di un immobile per la costruzione del Collegio aeronautico in Forlì.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di costruire il Collegio aeronautico di Forlì, l'O.N.B. venne nella determinazione di acquistare da Mammini Angelo, per l'importo di L. 60.000, una casa di piani 2 e vani 7, posta in Forlì, viale Cucchiari n. 1, costruita sul terreno distinto in catasto al foglio 182 con la particella frazionata n. 50 e di mq. 360, confinante con detta strada e da tre lati con proprietà dell'O.N.B.;

Considerata l'opportunità di procedere a tale acquisto;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti ipotecari e catastali;

Veduto l'atto di compravendita in data 7 giugno 1937-XV a rogito notaio Angelo Bolognesi, registrato a Cesena il 29 dicembre 1937-XVI, al n. 753, vol. 145, trascritto alla conservatoria delle ipoteche di Forlì il 9 giugno 1937-XV, reg. gen. d'ord. vol. 537 casella 2887, reg. part. vol., — articolo 2187;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, su citato;

Decreta:

L'acquisto, come sopra disposto, dell'immobile necessario per la costruzione del Collegio aeronautico di Forlì è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1939-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(5215)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 novembre 1939-XVIII.

Approvazione della donazione di un terreno disposta a favore della G.I.L. per la costruzione di una scuola rurale in Agrigento contrada S. Nicolò.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Agrigento una Scuola rurale, quel Comune è venuto nella determinazione di donare all'O.N.B. un appezzamento di terreno della estensione di circa mq. 1.000, sito in contrada S. Nicolò, confinante ad est con proprietà del marchese Giambertoni, ad ovest con la strada statale 118 Agrigento-Templi, a sud con la strada vicinale S. Nicolò e a nord con la stradella che va alla Casa Greca;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti ipotecari catastali;

Veduto l'atto di donazione in data 29 marzo 1932-X a rogito Paolo Panitteri, segretario capo del comune di Agrigento, ivi registrato il 16 del mese successivo al n. 2024, vol. 210 atti pubblici, ed ivi trascritto il 14 giugno successivo al vol. 3327, n. 5584;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, su citato;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, del terreno necessario per la costruzione di una Scuola rurale in Agrigento contrada S. Nicolò è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1939-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(5216)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 novembre 1939-XVIII.

Approvazione della donazione di un edificio da adibire a scuola rurale, disposta a favore della G.I.L. dall'ing. Sante Astaldi di Agrigento.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Agrigento una scuola rurale, l'ing. Sante Astaldi è venuto nella determinazione di donare all'O.N.B. un edificio, consistente in un'aula e tre stanze a pianterreno oltre due vani accessori nello scantinato, posto in contrada S. Nicolò, costruito a sue spese sull'area precedentemente donata dal comune di Agrigento all'O.N.B., con atto 20 marzo 1932-X a rogito Paolo Panitteri, segretario capo del comune di Agrigento;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1938-XVI, n. 2566, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduto l'atto di donazione in data 23 novembre 1932-XI a rogito notaio Domenico Damiani, registrato ad Agrigento il 2 dicembre 1932-XI al n. 1200 ivi trascritto lo stesso giorno alla casella 15448 del registro d'ordine 923;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, su citato;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, dell'edificio sito in Agrigento, contrada S. Nicolò da adibire a scuola rurale è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1939-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(5230)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « San Giovanni » in provincia di Trento

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 30 novembre 1939-XVIII, n. 6208, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « San Giovanni » in comune di Mezzano - Imer, in provincia di Trento, deliberato nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, il 30 luglio 1939.

(5241)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica Dese Superiore in provincia di Venezia

Con decreto Ministeriale 28 novembre 1939-XVIII, n. 5672, sono state coordinate le varie disposizioni dello statuto del Consorzio di bonifica Dese Superiore, con sede in Mestre-Venezia, in conseguenza delle modifiche introdotte col decreto Ministeriale 25 settembre 1939, n. 2343, al testo deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta del 1° marzo 1939.

(5245)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Marcona Dentina in provincia di Milano

Con R. decreto 7 settembre 1939-XVII, n. 2463, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre successivo, al registro n. 16, foglio n. 85, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Marcona Dentina, con sede in Lodi, provincia di Milano.

(5191)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Marcona Dentina in provincia di Milano

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 26 novembre 1939-XVIII, n. 6030, è stato approvato, a termini dell'art. 60 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Marcona Dentina, con sede in Lodi, provincia di Milano.

(5190

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano del fiume Chiascio in provincia di Perugia

Con decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, n. 6854, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale della frana di « San Pietro in Vigneto », sulla sponda sinistra del Rio Molinaccio, affluente in destra del fiume Chiascio, nel comune di Gubbio (Perugia), compilati dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Perugia in data 21 dicembre 1938.

(5192)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Vincio di Montagnana in provincia di Pistoia.

Con decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, n. 6855, è stato approvato il 4° elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Vincio di Montagnana, nel comune di Pistoia, compilati dal Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Pistoia, in data 4 aprile 1939.

(5193)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Leo di Ospitale in provincia di Modena.

Con decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, n. 6325, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Leo di Ospitale, nel comune di Fanano (Modena), compilati dal Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Modena, in data 31 gennaio 1934.

(5194)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Cecina in provincia di Grosseto

Con decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, n. 8876, sono stati approvati gli elenchi e le relative planimetrie dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Cecina, nei comuni di Montieri e Massa Marittima (Grosseto), compilati dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Grosseto, in data 5 maggio 1939.

(5195)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano del rio Seleit in provincia di Udine

Con decreto Ministeriale 27 novembre 1939-XVIII, n. 8879, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del rio Seleit, affluente del Tagliamento, nel comune di Paluzza (Udine), compilati dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Udine in data 6 febbraio 1939.

(5196)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Annullamento di marchi

Il marchio di fabbrica n. 56952 registrato il 15 aprile 1938 al nome della Società esportazione Polenghi Lombardo a Lodi (Milano) e compreso nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1938, n. 229, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 26 agosto 1939 autenticata dal notaio dott. Osvaldo Signoris a Codogno e presentata all'Ufficio provinciale delle corporazioni di Milano in data 8 settembre 1939.

Il direttore: ZENGARINI

(5242)

Il marchio di fabbrica n. 56946 registrato il 13 aprile 1938 al nome della Società di esportazione Polenghi Lombardo a Lodi (Milano) e compreso nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1938, n. 229, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 26 agosto 1939 autenticata dal notaio dott. Osvaldo Signoris a Codogno e presentata all'Ufficio provinciale delle corporazioni di Milano in data 8 settembre 1939.

Il direttore: ZENGARINI

(5243)

Il marchio di fabbrica n. 58289 registrato il 22 dicembre 1938 al nome della Società Alluminio Veneto, anonima a Porto Marghera (Venezia) e compreso nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1939, n. 151, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 21 agosto 1939, autenticata dal notaio dott. Antonio Candiani a Venezia e presentata all'Ufficio della proprietà intellettuale in data 19 settembre 1939.

Il direttore: ZENGARINI

(5244)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

115° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 23 ottobre 1939, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1939, registro 11 Corporazioni, foglio 189, con il quale la concessione della miniera di rame denominata « Bedovina », sita in territorio del comune di Predazzo, prov. di Trento, è trasferita e intestata alla S. A. Nazionale Cogne, con sede in Torino.

Decreto Ministeriale 23 ottobre 1939, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1939, registro 11 Corporazioni, foglio 144, con il quale respinta l'opposizione del sig. Massimiliano Khek, presidente del Consorzio Montanistico « Illiria », all'ing. Leonardo d'Acquisto residente in Valmazzinghi è concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare i giacimenti di lignite siti in località denominata « Monte Nevoso » in territorio dei comuni di Villa del Nevoso e Castel Iablanizza, in provincia di Fiume.

Decreto Ministeriale 23 ottobre 1939, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1939, registro 11 Corporazioni, foglio 143, con il quale alla signora Pasqua Signori ved. Tovazzi ed ai propri figli Argia, Giuseppe e Antonio Tovazzi rappresentati dalla prima, domiciliata in Rovigno d'Istria, è concessa per la durata di anni dieci, la facoltà di coltivare i giacimenti di baxite siti in località denominata « Mondellaccio » in territorio del comune di Rovigno d'Istria, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 23 ottobre 1939, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1939, registro 11 Corporazioni, foglio 146, con il quale agli eredi del signor Gennaro Banchini, rappresentati dal sig. Bruno Banchini, domiciliato in Arcidosso (Grosseto), è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente sita in località denominata « Bagnore » in territorio dei comuni di Santa Fiora e Arcidosso, in provincia di Grosseto.

Decreto Ministeriale 28 ottobre 1939, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1939, registro 11 Corporazioni, foglio 181, con il quale la concessione temporanea della miniera di zolfo denominata « Il Molino », sita in territorio del comune di Latera, in provincia di Viterbo, è confermata a favore del sig. Temistocle Bousquet, per tutta la durata prevista nel decreto originario di concessione, e cioè fino al 31 dicembre 1977.

Decreto Ministeriale 31 ottobre 1939, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1939, registro 11 Corporazioni, foglio 157, con il quale la quota di cointeressenza nella miniera di salgemma « Pantanelle Acquista » in territorio di Racalmuto, in provincia di Agrigento, accordata alla signora Giovanna Acquista con decreto Ministeriale 13 aprile 1939, viene trasferita e intestata al sig. Lauricella Camillo, residente a Racalmuto.

(5237)

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Grimaldi Giovanni di Napoli, contrassegnati col n. 65 sono stati deformati.

(5236)

Autorizzazione alla Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria ad acquistare un terreno in Padova.

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, in data 30 novembre 1939-XVIII è stata autorizzata la Federazione nazionale fascista delle casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria ad acquistare in Padova un terreno da adibire a sede degli uffici e del poliambulatorio delle Mutue di Padova.

(5240)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

ISPETTORATO GENERALE DELLE FERROVIE, TRAMVIE ED AUTOMOBILI
UFFICIO TECNICO CENTRALE

7° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande per il riconoscimento dei carburanti nazionali ai sensi del R. decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, convertito in legge con la legge 30 aprile 1936-XIV, n. 870, e del successivo decreto interministeriale 21 ottobre 1936-XIV.

15. — Decreto Ministeriale 4 aprile 1938-XVI, n. 1691/752, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano proveniente da emanazioni del sottosuolo nazionale di Salsomaggiore, ceduto per il commercio a scopo carburante alla Società « S.U.R.G.I. » di Milano.

16. — Decreto Ministeriale 17 agosto 1938-XVI, n. 5128/752, per il riconoscimento di carburante nazionale della miscela carburante « Roma » impiegata dall'A.T.A.G. di Roma.

17. — Decreto Ministeriale 27 ottobre 1938-XVI, n. 7012/752, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano proveniente da emanazioni del sottosuolo nazionale di Salgastri (comune di Porretta, provincia di Bologna), in concessione alla ditta F.lli Lazzi.

18. — Decreto Ministeriale 16 novembre 1938-XVII, n. 7453/752, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano proveniente da emanazioni del sottosuolo nazionale di Consandolo - Casa Busi (comuni di Argenta e Molinella, province di Ferrara e Bologna), in concessione alla Società Idrocarburi Nazionali.

19. — Decreto Ministeriale 4 gennaio 1939-XVII, n. 87/752, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano proveniente da emanazioni del sottosuolo nazionale di Podenzano (provincia di Piacenza), in concessione all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.).

20. — Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, n. 5300/752, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano prodotto da gas di cokeria, dalla Soc. an. « Vetrocoke » nello stabilimento di Porto Marghera.

21. — Decreto Ministeriale 18 novembre 1939-XVIII, n. 9652/752, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano proveniente da emanazioni del sottosuolo nazionale di Montechino (Piacenza), in concessione alla Società Petroli d'Italia di Milano.

(5235)

MINISTERO DELLE FINANZE

Elenco delle matrici dei biglietti della Lotteria ippica di Merano, manifestazione 1939-XVII, che non pervennero tempestivamente per concorrere all'estrazione dei premi e che si pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento generale delle Lotterie nazionali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, n. 2054.

SERIE A.

40721	40722	40723	40724	40725	40931	40932
40933	40934	40935	40986	40987	40988	40989
40990	54396	88221	88222	88223	88224	88225

SERIE B.

36576	36577	36578	36579	36580	36623	36661
36662	36663	36664	36665	36726	36727	36728
36729	36730	36731	36732	36733	36734	36735
36876	—	—	—	—	—	—

SERIE C.

33376	33377	33451	33452	33453	33454	33455
33481	33482	33483	33484	33485	33486	33487
33488	33489	33490	41679	47491	47492	47493
47494	47495	91126	91130	—	—	—

SERIE D.

29691	29692	29693	29694	29695	29696	29697
29698	29699	29700	29701	29702	29703	29704
29705	29981	29982	29983	29984	29985	43971
43972	43973	43974	43975	43991	43992	43993
43994	43995	43996	43997	43998	43999	44000
87521	87522	87523	87524	87525	—	—

SERIE E.

26081	26082	26083	26084	26085	84051	84052
84053	84054	84055	—	—	—	—

SERIE F.

18106	18107	18108	18109	18110	18436	18437
18438	18439	18440	22571	22572	22573	22574
22575	22711	22712	22713	22714	22715	22936
22937	22938	22939	22940	22946	22947	22948
22949	22950	22976	22977	22978	22979	22980
22991	22992	22993	22994	22995	38321	38322
38323	38325	49916	49917	49918	49919	49920
49921	49922	49923	49924	49925	58251	58252
58253	58254	58255	58256	58257	58258	58259
58260	58261	58262	58263	58264	58265	58266
58267	58268	58269	58270	58271	58272	58273
58274	58275	58276	58277	58278	58279	58280
58281	58282	58283	58284	58285	58286	58287
58288	58289	58290	58291	58292	58293	58294
58295	58296	58297	58298	58299	58300	58301
58302	58303	58304	58305	58306	58307	58308
58309	58310	58311	58312	58313	58314	58315
58316	58317	58318	58319	58320	58321	58322
58323	58324	58325	58326	58327	58328	58329
58330	58331	58332	58333	58334	58335	58336
58337	58338	58339	58340	58341	58342	58343
58344	58345	58346	58347	58348	58349	58350

SERIE G.

12846	57441	57442	57443	57444	57445	57451
57452	57453	57454	57455	57456	57457	57458
57459	57460	57491	57492	57493	57494	57495

SERIE H.

01146	01147	01148	01149	01150	49821	54106
54107	54108	54109	54110	54116	54117	54118
54119	54120	54161	54162	54163	54164	54165
54456	54457	54458	54459	54460	77236	77676
77677	77678	77679	77680	—	—	—

SERIE I.

66263	—	—	—	—	—	—

SERIE J.

42651	44121	44122	44123	44124	44125	59381
59382	59383	59384	59385	—	—	—

SERIE K.

18351	18352	18353	18354	18355	85376	85377
85378	85379	85380	—	—	—	—

SERIE L.

66651	66652	66653	66654	66655	66851	98421
98422	98423	98424	98425	98426	98427	98428
98429	98430	—	—	—	—	—

SERIE M.

10286	10287	10288	10289	10290	78821	78825
80801	80802	80803	80804	80805	—	—

SERIE N.

06311	06312	06313	06314	06315	59656	59736
59771	59772	59773	59774	59775	59776	59777
59778	59779	59780	69472	69476	69477	69478
69479	69480	69481	69482	69483	69484	69485
69486	69487	69488	69489	69490	69491	69492
69493	69494	69495	69496	69497	69498	69499
69500	86790	—	—	—	—	—

SERIE O.

72801	72802	72803	72804	72805	—	—

SERIE P.

52651	52652	52653	52654	52655	52656	52657
52658	52659	52660	65416	65417	65418	65419
65420	67187	67188	77741	77742	77743	77744
77745	—	—	—	—	—	—

SERIE Q.

22047	—	—	—	—	—	—

SERIE R.

18301	18302	18303	18304	18305	—	—

SERIE T.

10806	10807	10808	10809	10810	12321	—

SERIE U.

01121	22281	22282	22283	22284	22285	22286
22287	22288	22289	22290	52856	52857	52858
52859	52860	52866	52867	52868	52869	52870

SERIE V.

26806	26807	26808	26809	26810	90496	90497
90498	90499	90500	96376	96377	96378	96379
96380	—	—	—	—	—	—

SERIE X.

06496	06497	06498	06499	06500	35346	35347
35348	35349	35350	—	—	—	—

SERIE Y.

93856	93857	93858	93859	93860	94496	94497
94498	94499	94500	—	—	—	—

SERIE AA.

64216	64217	64218	64219	64220	64221	64222
64223	64224	67376	67377	67378	67379	67380
72826	—	—	—	—	—	—

SERIE AD.

72931	72932	72933	72934	72935	91756	91757

SERIE AF.

34166	34167	—	—	—	—	—

SERIE AH.

24261	24262	24263	24264	24265	24267	24270
28941	28942	28943	28944	28945	28956	28957
28958	—	—	—	—	—	—

SERIE AJ.

17701	17702	17703	17704	17706	17721	17723
28676	28677	28678	28679	28680	—	—

SERIE AK.

11161	11162	11163	—	—	—	—

SERIE AL.

09221	09222	09223	09224	09225	—	—

SERIE AN.

03286	03287	03288	03289	03290	95636	95637
95638	95639	95726	95727	—	—	—

SERIE AR.

01736	74026	74027	74028	74029	74030	74031
74032	74033	74034	74035	—	—	—

SERIE AT.

31481	31482	31483	31484	31485	31486	31487
31488	31489	31490	97841	97842	97843	97844
97845	97846	97847	97848	97849	97850	—

SERIE AV.

12111	—	—	—	—	—	—

Totale biglietti n. 630.

(5239)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 242

del 1° dicembre 1939-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	76,90
Francia (Franco)	43,55
Svizzera (Franco)	444,25
Argentina (Peso carta)	4,50
Belgio (Belgas)	3,27
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	78,87
Germania (Reichmark)	7,89
Jugoslavia (Dinaro)	44,43
Norvegia (Corona)	4,4775
Olanda (Fiorino)	10,5125
Portogallo (Scudo)	0,712
Svezia (Corona)	4,703
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	74,775
Id. 3,50 % (1902)	71,925
Id. 3,00 % Lordo	49,925
Rendita 5 % (1935)	94 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,65
Id. Id. 5 % (1936)	95,025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,35
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,30
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,25
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,225
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,15
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,35

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 19
dal 1° al 15 ottobre 1939-XVII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Bari	Palo del Colle	B	—	1
Belluno	Belluno	B	—	1
Brescia	Brescia	B	1	—
Id.	Cividate Malegno	B	—	1
Id.	Nave	B	—	1
Brindisi	Francavilla Fontana	B	1	—
Catanzaro	Nicotera	B	—	1
Cuneo	Genola	B	—	1
Foggia	Casalnuovo Monterotaro	B	1	—
Id.	Foggia	B	1	—
Id.	Lucera	O	1	—
Id.	San Marco in Lamis	O	1	—
Id.	Id.	E	—	1
Milano.	Milano.	B	—	1
Parma	Busseto	B	—	1
Pavia	Vigevano	B	1	—
Reggio Calabria	Melito di Porto Salvo	B	—	2
Id.	Platì	B	—	1
Roma	Zagarolo	B	—	1
Salerno	Campagna	B	1	—
Id.	Eboli	B O	2	—
Id.	Monte San Giacomo	B	—	1
Id.	Romagnano al Monte	O	2	—
Taranto	Castellaneta	B	1	—
Id.	Ginosa	E	1	—
Torino	Borgaro	B	1	—
Vicenza	Vicenza	B	—	1
			15	15
Carbonchio sintomatico.				
Modena	Montefiorino	B	—	1
Roma	Cerveteri	B	—	1
Id.	Pomeria	B	—	2
Vercelli	Cigliano	B	—	1
			—	5
Afta epizootica.				
Agrigento	Burgio	B	1	—
Alessandria	Casale Monferrato	B	—	1
Id.	Pomaro	B	—	1
Id.	Rosignano	B	—	1
Id.	Tortona	B	—	1
Id.	Valenza	B	—	2
Id.	Villanova Monferrato	B	—	1
Aosta	Borgomasino	B	—	1
Id.	Camosino	B	1	—
Id.	Vische	B	—	1
Ascoli Piceno	Amandola	B O S	—	1
Id.	Comunanza del Littorio	B	—	1
Id.	Montefortino	B O	2	2
Id.	Montegallo	B O	6	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Ascoli Piceno	Smerillo	B O S	—	2
Asti	Asti	B	1	4
Id.	Villanova	B	2	2
Id.	Valfenera	B	2	—
Id.	Monale	B	1	—
Id.	Costigliole	B	1	—
Id.	Scurzolengo	B	—	3
Id.	Castagnole Lanze	B	—	1
Id.	Viale	B	—	1
Id.	Montiglio	B	—	1
Id.	Vigliano	B	—	1
Id.	Castelnuovo Don Bosco	B	—	1
Id.	Castelnuovo d'Annone	B	—	1
Id.	Camerano Casasco	B	—	1
Bari	Bari	B	2	1
Belluno	Alano	B	2	—
Id.	Arsie	B	—	7
Id.	Feltre	B	—	3
Id.	Simana	B	—	1
Id.	Mel	B	—	7
Id.	Trichiana	B	—	2
Benevento	Alvignano	B	—	12
Bergamo	Bergamo	B	1	3
Id.	Bonate Sopra	B	3	1
Id.	Bottanuco	B	3	2
Id.	Calcio	B	—	2
Id.	Calolziocorte	B	—	1
Id.	Castione Presolana	B	—	1
Id.	Cenata D'Argon	B	—	1
Id.	Centrisola	B	1	3
Id.	Costa Volpino	B	—	1
Id.	Merengo	B	1	—
Id.	Presezzo	B	—	1
Id.	Romano di Lombardia	B	1	1
Id.	Stezzano	B	1	—
Id.	Valsecca	B	1	—
Bologna	Persiceto	B	11	14
Id.	Minerbio	B	1	1
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	2	1
Id.	Malalbergo	B	1	—
Id.	Crespellano	B	2	4
Id.	Budrio	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	1	6
Id.	Anzola Emilia	B	—	5
Id.	Zola Predosa	B	—	1
Id.	San Pietro in Casale	B	—	1
Id.	Bologna	B	—	1
Bolzano	Brennero	B	3	—
Id.	Bolzano	B	—	2
Brescia	Adro	B	1	—
Id.	Bagolino	B	—	1
Id.	Barbariga	B	1	—
Id.	Bedizzole	B	—	2
Id.	Bovegno	B	1	—
Id.	Brescia	B	2	1
Id.	Calcinato	B	1	—
Id.	Carpenedolo	B	1	1
Id.	Ceto Cerveno	B	1	—
Id.	Chiari	B	1	—
Id.	Dello	B	—	1
Id.	Desenzano	B	—	2
Id.	Erbusco	B	1	2
Id.	Gambara	B	—	1
Id.	Gardone Val Trombia	B	1	—
Id.	Gussago	B	—	1
Id.	Isorella	B	1	—
Id.	Leno	B	2	—

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Brescia	Manerba	B	2	2
Id.	Marcheno	B	1	2
Id.	Montichiari	B	1	2
Id.	Orzinuovi	B	1	1
Id.	Pertica Alta	B	2	1
Id.	Pezzate	B	1	—
Id.	Provaglio D'Iseo	B	—	1
Id.	Puegnago	B	1	—
Id.	Remedello	B	1	2
Id.	Sabbio Chiese	B	2	1
Id.	Tavernole	B	1	1
Id.	Trenzano	B	—	1
Id.	Visano	B	1	1
Cagliari	Burcei	B	—	3
Id.	Id.	O	1	4
Id.	Muravera	B	3	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Cap	1	—
Id.	Sarroh	B	1	2
Id.	Siliqua	B	—	3
Id.	Id.	OS	—	3
Id.	Sinnai	B	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	B	—	3
Id.	San Cataldo	B	3	4
Catanzaro	Casino	B	—	5
Id.	Filogaso	B	—	1
Id.	Martirano	B	—	2
Id.	Mesoraca	B	—	7
Id.	Nicastro	B	—	1
Id.	Savelli	B	3	—
Id.	Santa Severina	B	—	1
Id.	Simesi Crichi	B	—	2
Id.	Pallagorio	B	—	2
Id.	Umbriatico	B	—	2
Id.	Verzino	B	—	12
Id.	Catanzaro	BOS	8	2
Id.	Cortale	BOS	7	1
Id.	Crotone	BOS	9	5
Id.	Curinga	BOS	34	1
Id.	Cutro	BOS	3	1
Id.	Isca sullo Jonio	BOS	1	1
Id.	Petronà	BS	1	1
Id.	Limbadi	B	2	1
Id.	Maida	B	1	1
Id.	Roccabernarda	B	1	1
Id.	Sambiase	B	1	3
Id.	Santa Eufemia Lamezia	BO	1	4
Id.	Vibo Valentia	B	1	2
Id.	Amato	B	1	—
Id.	Cotronei	B	2	—
Id.	Drapia	B	1	—
Id.	Falerna	B	8	—
Id.	Jacurso	B	1	—
Id.	Isola Capo Rizzuto	B	1	—
Id.	Mileto	B	1	—
Id.	Nocera Torinese	B	4	—
Id.	San Calogero	BO	16	—
Id.	San Gregorio Ippona	BS	3	—
Id.	Satriano	B	4	—
Id.	Staletti	B	5	—
Id.	Strongoli	B	1	—
Id.	Taverna	O	20	—
Id.	Tropea	Cap	6	—
Id.	Zagarise	BS	6	—
Como	Barzio	B	1	2
Id.	Carimate	B	—	2
Id.	Carlazzo	B	1	—
Como	Castello di Brianza	B	1	—
Id.	Cavargna	B	18	—
Id.	Cirimido	B	—	1
Id.	Garzeno	B	9	—
Id.	Gravedona	B	1	—
Id.	Lurago d'Erba	B	1	—
Id.	Lurate Caccivio	B	—	2
Id.	Mandello	B	1	—
Id.	Musso	B	1	—
Id.	Oggiono	B	—	1
Id.	Oltrona	B	—	1
Id.	Pasturo	B	—	1
Id.	Sirone	B	—	1
Id.	Stazzona	B	16	—
Id.	Villaguardia	B	—	1
Cosenza	Bisignano	B	8	1
Id.	Castiglione Cosentino	B	—	3
Id.	Cellara	B	—	4
Id.	Campana	B	—	12
Id.	Cariati	B	—	5
Id.	Longobucco	B	1	—
Id.	Lattarico	B	1	2
Id.	Mandatoriccio	B	1	10
Id.	Malito	B	—	2
Id.	Montalto Uffugo	B	3	18
Id.	Pedivigliano	B	2	4
Id.	Rende	B	2	20
Id.	Rose	B	—	8
Id.	San Pietro in Guarano	B	—	3
Id.	San Demetrio Corone	B	—	5
Id.	Santa Sofia d'Epiro	B	—	2
Id.	San Marco Argentano	B	—	8
Id.	Scala Coeli	B	—	10
Id.	Tarsia	B	—	5
Cuneo	Lequio Berra	B	—	1
Id.	Martiniana Po	B	2	1
Id.	Roccaciglié	B	1	—
Id.	Villafalletto	B	2	—
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Bondeno	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	7
Id.	Poggiorenatico	B	—	2
Id.	Portomaggiore	B	—	1
Id.	Sant'Agostino	B	—	2
Fiume	Castelnuovo d'Istria	B	7	—
Id.	Elsane	B	64	5
Id.	Fontana del Conte	B	—	24
Forlì	Rimini	B	—	1
Genova	Borzonasca	B	6	—
Id.	Carasco	B	—	1
Id.	Cogorno	B	—	1
Id.	Lavagna	B	—	1
Id.	Moneglia	B	—	1
Id.	Neinone	B	2	—
Id.	Rezzoaglio	B	17	5
Gorizia	Gorizia	B	—	1
Id.	Sagrado	B	—	1
Littoria	Castelforte	B	1	—
Id.	Minturno	B	3	—
Livorno	Cecina	O	—	1
Id.	Collesalvetti	O	—	1
Id.	Livorno	S	—	1
Lucca	Castelnuovo Garfagnana	B	—	1
Macerata	Monte San Martino	B	2	—
Id.	Penne San Giovanni	B	1	—
Mantova	Acquanegra	B	3	—
Id.	Casaloldo	B	—	1
Id.	Castelgoffredo	B	—	3

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Mantova	Castellucchio	B	—	2
Id.	Castiglione delle Stiviere	B	2	2
Id.	Ceresara	B	5	2
Id.	Cazoldo Ippoliti	B	1	—
Id.	Goito	B	—	3
Id.	Marcaria	B	—	2
Id.	Medole	B	—	3
Id.	Piubega	B	2	—
Id.	Poggio Rusco	B	8	—
Id.	Rodigo	B	3	2
Id.	Roverbella	B	5	—
Id.	Sermide	B	1	—
Id.	Serravalle	B	—	1
Id.	Virgilio	B	—	1
Id.	Volta Mantovana	B	1	—
Milano	Arase	B	—	1
Id.	Boffalora Adda	B	—	1
Id.	Cernusco Naviglio	B	—	2
Id.	Comazzo	B	—	2
Id.	Id.	B	—	1
Id.	Cornate Adda	B	1	—
Id.	Garbagnate Milanese	B	—	1
Id.	Mediglia	B	—	1
Id.	Milano	B	—	1
Id.	Monza	B	—	1
Id.	Pozzo d'Adda	B	—	1
Id.	Robecchetto con Induno	B	—	1
Id.	Robecco sul Naviglio	B	—	4
Id.	Settala	B	—	1
Id.	Truccazzano	B	1	—
Id.	Turamo Lodigiano	B	—	1
Id.	Villasanta	B	—	1
Modena	Castelfranco dell'Emilia	B	64	20
Id.	Carpi	B	1	—
Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Castelvetro	B	—	1
Id.	Formigine	B	—	1
Id.	Mirandola	B	—	2
Id.	Modena	B	5	19
Id.	Nonantola	B	13	13
Id.	Ravarino	B	1	4
Id.	San Cesario	B	9	8
Id.	San Prospero	B	—	3
Id.	Spilamberto	B	1	4
Napoli	Cimitile	B	—	1
Id.	Castel Volturno	B	1	3
Id.	Cancello Arnone	B	2	4
Id.	Grazzanise	B	—	3
Novara	Novara	B	—	2
Id.	Armeno	B	—	2
Id.	Barengo	B	1	1
Id.	Borgomanero	B	4	4
Id.	Crodo	B	—	3
Id.	Cureggio	B	1	—
Id.	Gattico	B	3	—
Id.	Invorio	B	—	2
Id.	Premia	B	1	—
Id.	Sozzago	B	—	2
Id.	Vespolate	B	—	1
Id.	Villadossola	B	3	—
Padova	Campodarsego	B	—	2
Id.	Camposampiero	B	—	8
Id.	Carceri	B	—	2
Id.	Carmignano di Brenta	B	—	7
Id.	Carrara San Giorgio	B	—	1
Id.	Cittadella	B	1	4
Padova	Conselve	B	1	1
Id.	Curtarolo	B	—	1
Id.	Fontaniva	B	1	3
Id.	Galliera Veneta	B	—	1
Id.	Granze	B	—	1
Id.	Loreggia	B	—	7
Id.	Maserà	B	—	1
Id.	Massanzago	B	—	1
Id.	Mestrino	B	—	1
Id.	Noventa Padovana	B	—	1
Id.	Padova	B	—	4
Id.	Polverara	B	—	1
Id.	Rovolon	B	—	2
Id.	Sant'Elena	B	—	2
Id.	Santa Giustina in Colle	B	—	6
Id.	Saonara	B	—	1
Id.	San Martino Lupari	B	1	6
Id.	San Giorgio delle Pertiche	B	—	2
Id.	Stanghella	O	—	1
Id.	Id.	B	—	2
Id.	Terassa	B	1	1
Id.	Tombolo	B	—	6
Id.	Trebaseleghe	B	—	2
Id.	Vigonza	B	1	1
Id.	Villa del Conte	B	—	1
Palermo	Bisacquino	B	—	6
Id.	Id.	Cap	—	1
Parma	Torrile	B	—	1
Id.	San Lazzaro Parmense	B	—	1
Pavia	Barbianello	B	—	1
Id.	Borgo Priolo	B	—	2
Id.	Bressana Bottarone	B	—	1
Id.	Casei Gerola	B	—	2
Id.	Casteggio	B	—	1
Id.	Castelletto di Branduzzo	B	—	1
Id.	Cicognola	B	—	1
Id.	Codevilla	B	—	1
Id.	Corana	B	—	1
Id.	Redavalle	B	—	1
Id.	Rocca Susella	B	—	1
Id.	Verretto	B	—	1
Id.	Voghera	B	—	1
Id.	Zerbo	B	1	—
Perugia	Cascia	B	2	—
Id.	Norcia	B O	1	1
Id.	Perugia	B	—	2
Id.	Sant'Anatolia di Narco	B	1	—
Id.	Spoleto	B	—	1
Id.	Todi	B	1	3
Pesaro	Pesaro	B	—	2
Piacenza	Alseno	B	—	1
Id.	Corte Brugnatella	B	1	2
Id.	Ferriere	B	2	—
Id.	Fiorenzuola	B	—	1
Id.	Piacenza	B	—	3
Pisa	Pisa	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Riparbella	B	—	2
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Reggio Calabria	Cittanova	B	10	1
Id.	Rosarno	B	5	—
Id.	Rizziconi	B	6	—
Id.	Careri	B	—	3
Id.	Taurianova	B	2	1
Id.	Melicucco	B	1	2
Id.	Palmi	B	1	—
Id.	Gioia Tauro	B	1	—

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Reggio Calabria	Platì	B	2	3
Id.	Scilla	B	5	—
Id.	San Luca	B	—	4
Id.	Id.	S	—	3
Id.	Id.	Cap	—	4
Id	Delianuova	B	—	2
Id.	Cosoleto	B	—	3
Reggio nell'Emilia	Villaminozzo	O	1	1
Id.	Sant'Ilario	B	1	1
Id.	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Id.	Bibbiano	B	—	1
Id.	Castelnuovo di Sotto	B	—	1
Rieti	Rieti	B	—	4
Id.	Scandriglia	B	—	5
Id.	Monteleone	B	—	1
Id.	Salisano	O	—	3
Id.	Rivodutri	B	—	2
Id.	Frasso Sabino	B	—	3
Id.	Forano	B	—	2
Id.	Configni	B O	—	2
Id.	Montopoli di Sabina	B	—	1
Roma	Roma	B O	—	4
Id.	Capena	B	—	2
Id.	Nazzano	B	—	4
Id.	Pomezia	B	2	—
Sondrio	Cercino	B	1	—
Id.	Dubino	B	—	1
Id.	Mantello	B	1	—
Id.	Piuro	B	1	—
Id.	Vervio	B	1	—
Terni	Arrone	B	—	1
Id.	Ferentillo	B	1	1
Id.	Montecastrilli	B	—	1
Id.	Narni	B	—	1
Id.	Terni	B	8	2
Torino	Condove	B	4	—
Id.	Moncalieri	B	4	—
Id.	Giaveno	B	3	—
Id.	Coazze	B	1	—
Id.	Carignano	B	3	1
Id.	Perosa Argentina	B	5	—
Id.	Riva presso Chieri	B	2	1
Id.	San Benigno Comense	B	1	—
Id.	Fenestrelle	B	1	—
Id.	Roreto	B	2	—
Id.	Pinerolo	B	3	—
Id.	Chiusa di San Michele	B	1	—
Id.	Piobesi Torinese	B	2	1
Id.	Torino	B	1	—
Id.	Pecetto	B	—	1
Id.	Bosconero	B	—	1
Id.	La Loggia	B	—	1
Trento	Ala	B	—	2
Id.	Bedollo	B	9	—
Id.	Borgo	B	15	1
Id.	Brentonico	B	7	1
Id.	Capriana	B	1	—
Id.	Egna	B	6	4
Id.	Montagna	B	1	4
Id.	Levico	B	—	1
Id.	Ossana	B	1	10
Id.	Pergine	B	—	1
Id.	Pieve Tesino	B	2	4
Id.	Roncegno	B	7	1
Id.	Sant'Orsola	B	1	1
Id.	Sover	B	1	2
Id.	Taio	B	—	6
Trento	Vermiglio	B	2	93
Treviso	Altivole	B	1	1
Id.	Arcade	B	—	1
Id.	Cappella Maggiore	B	—	1
Id.	Castello di Godego	B	—	4
Id.	Castelfranco Veneto	B	2	2
Id.	Casier	B	—	1
Id.	Cison di Valmarino	B	—	1
Id	Codognè	B	—	2
Id.	Cimadolmo	B	—	2
Id.	Cernuda	B	—	1
Id.	Fregona	B	—	2
Id.	Caiarine	B	—	2
Id.	Codegà Sant'Urbano	B	—	1
Id.	Istrana	B	—	1
Id.	Mareno	B	—	1
Id.	Maser	B	—	6
Id	Mansuè	B	—	1
Id.	Mogliano	B	—	2
Id.	Miane	B	—	1
Id.	Montebelluna	B	—	10
Id.	Loria	B	—	8
Id.	Nervesa	B	—	2
Id.	Pederobba	B	—	2
Id.	Pieve di Soligo	B	—	1
Id.	Ponzano	B	—	2
Id.	Quinto	B	—	1
Id.	Resana	B	—	1
Id.	Riese	B	—	3
Id.	Santa Lucia	B	—	2
Id.	San Fior	B	—	2
Id.	San Pietro di Feletto	B	—	3
Id.	San Zenone	B	—	1
Id.	Trevignano	B	—	4
Id.	Treviso	B	—	1
Id.	Valdobbiadene	B	—	5
Id.	Valpago	B	—	8
Id.	Vedelago	B	—	1
Id.	Vittorio Veneto	B	—	1
Trieste	Duino Aurisina	B	6	—
Id.	Cossana	B	1	5
Id.	Postumia	B	—	7
Id.	Ronchi dei Legionari	B	—	1
Id.	Senosecchia	B	39	1
Id.	Tornadio	B	11	—
Id.	Trieste	B	1	—
Id.	Villa Slavina	B	9	—
Udine	Aquileia	B	1	1
Id.	Arba	B	—	3
Id.	Cassacco	B	—	1
Id.	Codroipo	B	—	5
Id.	Coseano	B	—	2
Id.	Dignano	B	—	8
Id.	Faedis	B	—	2
Id.	Fagagna	B	—	1
Id.	Flaibano	B	—	2
Id.	Fontana Fredda	B	—	5
Id.	Morsano al Tagliamento	B	—	6
Id.	Nimis	B	—	2
Id.	Povoletto	B	—	3
Id.	San Vito al Tagliamento	B	—	4
Id.	Sequals	B	—	1
Id.	Sesto al Reghena	B	—	4
Id.	Spilimbergo	B	—	4
Id.	Talmassons	B	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Udine	Tarcento	B	—	1
Id.	Teor	B	—	1
Id.	Valvasone	B	—	1
Id.	Zoppola	B	—	2
Venezia	Campouogara	B	—	3
Id.	Cinto Cacmaggiore	B	—	1
Id.	Fiesso d'Artico	B	—	1
Id.	Fossi	B	—	4
Id.	Grisolera	B	1	1
Id.	Martellago	B	1	1
Id.	Mira	B	—	1
Id.	Mirano	B	—	1
Id.	Noale	B	1	1
Id.	Pramaggiore	B	—	1
Id.	Salzano	B	—	1
Id.	Santa Maria di Sala	B	—	1
Id.	San Donà di Piave	B	—	1
Id.	Scorzè	B	—	1
Id.	Spinea	B	—	1
Verona	Bardolino	B	1	—
Id.	Casteldazzano	B	1	—
Id.	Erbezzo	B	1	—
Id.	Lazise	B	1	—
Id.	Legnago	B	—	1
Id.	Minerbo	B	1	—
Id.	Ronco d'Adige	B	1	—
Id.	Verona	B	—	1
Vercelli	Caresana	B	—	2
Id.	Massazza	B	—	1
Id.	Sangermano	B	—	1
Vicenza	Altavilla	B	—	1
Id.	Asiago	B	17	—
Id.	Barbarano	B	—	1
Id.	Bolzano	B	2	1
Id.	Breganze	B	—	2
Id.	Caldogno	B	—	3
Id.	Camisano	B	2	—
Id.	Carrè	B	—	14
Id.	Cassola	B	—	2
Id.	Dueville	B	1	2
Id.	Grisignano di Zocco	B	4	—
Id.	Grumolo delle Abbadesse	B	—	2
Id.	Isola Vicentina	B	2	6
Id.	Lusiana	B	1	1
Id.	Malo	B	—	1
Id.	Marano Vicentino	B	—	2
Id.	Mason Vicentino	B	—	1
Id.	Montecchio Precalcino	B	2	14
Id.	Monticello Conte Otte	B	2	8
Id.	Mussolente	B	—	1
Id.	Pianezza	B	—	1
Id.	Piovene	B	—	1
Id.	Pozzoleone	B	—	2
Id.	Rosa	B	2	4
Id.	Rossano Veneto	B	—	1
Id.	Sandrigo	B	—	1
Id.	Santorso	B	—	1
Id.	Sarcedo	B	4	1
Id.	Schio	B	1	—
Id.	Tezze	B	—	1
Id.	Thiene	B	3	2
Id.	Tretto	B	—	2
Id.	Vicenza	B	—	1
Id.	Villaverla	B	2	3
Id.	Zugliano	B	5	1
Viterbo	Calcata	B	—	2
Viterbo	Faleria	B	—	2
Id.	Monterosi	B	1	—
Id.	Viterbo	B	—	3
			843	1290
	Malrossino dei suini.			
Ancona	Osimo	S	1	—
Ascoli Piceno	Falerone	S	1	—
Id.	Fermo	S	1	—
Id.	Monsampolo	S	1	2
Id.	Monteprandone	S	—	1
Id.	Monturano	S	—	3
Id.	Rapagnano	S	—	1
Asti	Montemagno	S	—	1
Belluno	Belluno	S	—	1
Id.	Fonzaso	S	—	1
Id.	Santa Giustina	S	—	1
Bologna	Calderara del Reno	S	3	—
Bolzano	Bolzano	S	1	—
Id.	San Candido	S	—	1
Brescia	Rezzato	S	—	1
Chieti	Ortona	S	2	—
Cosenza	Cosenza	S	—	2
Id.	Spezzano Sila	S	—	1
Ferrara	Cento	S	—	10
Foggia	San Marco in Lamis	S	—	1
Fiume	Castelnuovo d'Istria	S	—	1
Gorizia	Gargano	S	3	—
Id.	Gorizia	S	1	2
Id.	Montenero d'Istria	S	—	2
Id.	San Daniele di Carso	S	—	2
Matera	Banzi	S	—	2
Id.	Genzano di Lucania	S	—	6
Id.	Grassano	S	—	2
Id.	Stigliano	S	—	3
Milano	Milano	S	—	1
Padova	Padova	S	—	1
Id.	Piombino Dese	S	—	3
Id.	Trebaseleghe	S	—	1
Pavia	Cava Manara	S	—	1
Id.	Dorno	S	1	—
Id.	Cropello Cairoli	S	1	—
Perugia	Corciano	S	5	—
Pola	Erpelle Cosina	S	—	2
Id.	Rovigno d'Istria	S	—	1
Id.	Valle d'Istria	S	—	3
Ragusa	Ragusa	S	—	4
Id.	Modica	S	—	5
Id.	Scicli	S	—	1
Salerno	Castel San Giorgio	S	—	2
Id.	San Severino Rota	S	—	6
Id.	Sicignano degli Albumi	S	—	3
Trento	Aldeno	S	—	1
Id.	Beseno	S	—	1
Id.	Cavareno	S	—	1
Id.	Egna	S	—	1
Id.	Lavis	S	—	1
Id.	Montagna	S	—	4
Id.	Pomarolo	S	—	1
Id.	Termeno	S	—	1
Id.	Trento	S	—	3
Treviso	Casale sul Sile	S	1	—
Id.	Follina	S	—	1
Id.	Treviso	S	—	1
Udine	Cavasso Nuovo	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Malrossino dei suini.			
Udine	Codroipo	S	—	4
Id.	Fagagna	S	—	1
Id.	Gemona	S	—	1
Id.	Malborghetto	S	—	1
Id.	Maniago	S	—	2
Id.	Tavagnacco	S	—	1
Verona	Bovolone	S	—	1
Id.	Cerea	S	—	1
Vicenza	Albettone	S	—	2
Id.	Brendola	S	—	2
Id.	Longara	S	—	1
Id.	Vicenza	S	—	7
			22	122
	Peste e setticemia dei suini.			
Arezzo	Castiglion Fiorentino	S	1	1
Id.	Cortona	S	14	2
Id.	Laterina	S	7	—
Id.	Monte San Savino	S	1	—
Id.	Terranuova Bracciolini	S	1	—
Ascoli Piceno	Acqua Santa	S	2	—
Id.	Ascoli Piceno	S	7	3
Id.	Castel di Lanza	S	16	1
Id.	Castignano	S	—	1
Id.	Fermo	S	21	6
Id.	Grottammare	S	1	—
Id.	Grottazzolina	S	3	—
Id.	Lapedona	S	2	—
Id.	Montegranaro	S	2	2
Id.	Monterubbiano	S	4	—
Id.	Montottone	S	—	1
Id.	Monturano	S	1	1
Id.	Ponzano di Fermo	S	—	2
Id.	Porto San Giorgio	S	—	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	4	2
Id.	Torre San Patrizio	S	—	1
Bologna	Zola Predosa	S	[illegible]	1
Id.	Crevalcore	S	3	—
Id.	Sant'Agata Bolognese	S	3	—
Id.	Molinella	S	—	1
Bolzano	Tirolo	S	—	1
Brescia	Gottolengo	S	1	—
Campobasso	Casacalenda	S	—	1
Chieti	Ortona	S	2	—
Cosenza	Lattarico	S	—	1
Firenze	Reggello	S	—	1
Foggia	Valfortore	S	—	1
Lucca	Capannori	S	—	1
Macerata	Appignano	S	9	—
Id.	Camerino	S	3	—
Id.	Macerata	S	—	2
Perugia	Magione	S	4	—
Pesaro	Cagli	S	—	1
Id.	Mercatino Marecchia	S	—	1
Roma	Roma	S	1	—
Id.	Montecompatri	S	—	1
Salerno	Battipaglia	S	—	2
Id.	Nocera Superiore	S	—	1
Siracusa	Noto	S	8	3
Id.	Palazzolo Acreide	S	1	5
Id.	Rosolini	S	—	4
Treviso	Conegliano	S	1	1
Id.	Follinà	S	—	1
Id.	Crocetta	S	5	—
Id.	Mareno	S	—	1
Id.	Gaiarine	S	5	—
	Segue: Peste setticemia dei suini.			
Treviso	Santa Lucia	S	1	—
Id.	Susegana	S	1	—
Id.	Vazzola	S	1	—
			137	55
	Morva.			
Napoli	Napoli	E	1	—
			1	—
	Farcino criptococcico.			
Bari	Palo del Colle	E	1	—
Benevento	Padali	E	—	1
Napoli	Aversa	E	1	—
Id.	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Casola di Napoli	E	1	—
Id.	Napoli	E	33	—
Id.	Pomigliano D'Arco	E	1	—
Id.	San Giuseppe Vesuviano	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	3	—
Id.	Belmonte	E	1	—
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Battipaglia	E	1	2
Id.	Salerno	E	—	1
Id.	Sarno	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
			47	4
	Rabbia.			
Foggia	Cerignola	Can	2	—
Id.	Ortanova	Can	—	1
Id.	Rignano Garganico	Can	1	—
Id.	San Marco in Lamis	Can	1	—
Frosinone	Ceccano	Can	—	1
Id.	Giuliano di Roma	Can	—	1
Napoli	Aversa	Can	—	2
Id.	Arzano	Can	—	1
Id.	Caserta	Can	—	5
Id.	Calvizzano	Can	—	1
Id.	Frignano	Can	—	1
Id.	Marano	Can	—	2
Id.	Napoli	Can	—	9
Id.	Poggiomarino	Can	—	1
Id.	San Giuseppe Vesuviano	Can	—	2
Id.	Sant'Anastasia	Can	—	1
Id.	Sant'Antonio	Can	—	1
Id.	Sparanise	Can	—	1
Id.	Torre Annunziata	Can	—	1
Id.	Villa Literno	Can	—	1
Salerno	San Marzano sul Sarno	Can	1	—
Id.	Battipaglia	Can	—	1
Id.	Petina	Can	—	1
Id.	Sarno	Can	—	1
Id.	Sicignano	Can	—	1
			5	36
	Rogna			
Alessandria	Castellazzo Bormida	E	1	—
Id.	Sarezzano	E	—	1
Ancona	Fabriano	O	13	—
Bergamo	Villa d'Ogna	O	—	1
Foggia	Lucera	O	1	—
Grosseto	Grosseto	O	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Rogna.*			
Perugia	Foligno	O	3	—
Id.	Nocera Umbra	O	2	—
Reggio nell'Emilia	Montecchio	O	—	1
Roma	Roma	O	—	1
			20	5
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Catania	Castiglione di Sicilia	O	1	—
Id.	Catania	O	1	—
Id.	Randazzo	O	1	—
Foggia	Sant'Agata di Puglia	O	1	—
Potenza	Melfi	OC	1	—
Siracusa	Avola	O	—	1
Terni	Narni	O	1	—
			6	1
	Aborto epizootico.			
Alessandria	Tortona	B	1	1
Ancona	Senigallia	B	1	—
Ascoli Piceno	Fermo	B	1	—
Benevento	Piana di Caiazzo	B	—	3
Ferrara	Copparo	B	—	4
Id.	Ferrara	B	—	1
Id.	Jolanda di Savoia	B	—	1
Id.	Massafiscaglia	B	—	1
Id.	Sant'Agostino	B	—	1
Forlì	Cesena	B	1	—
Id.	Forlimpopoli	B	1	—
Modena	Savignano	B	—	1
Novara	Novara	B	4	—
Id.	Barengo	B	1	—
Id.	Trecate	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Pesaro	Mercatino Marecchia	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Montecchio	B	—	1
Roma	Roma	B	5	—
			17	15
	Tubercolosi bovina.			
Brindisi	Brindisi	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	—	13
Id.	Cento	B	—	2
Id.	Lagosanto	B	—	1
Foggia	Monteleone di Puglia	B	2	—
Lucca	Lucca	B	—	1
			2	18
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	Sant'Elpidio a Mare	V	—	3
Pesaro	Pesaro	V	—	2
			—	5
	Influenza.			
Udine	Pordenone	E	—	1
Vercelli	Bianzè	E	—	1
			—	2
	Difterite aviaria.			
Forlì	Santa Sofia	P	—	1
Matera	Matera	P	2	—
Pesaro	Mercatino Marecchia	P	—	4
			2	5
	Barbone bufalino.			
Salerno	Battipaglia	Buf	—	2
Id.	Eboli	Buf	—	2
			—	4

RIEPILOGO

dal 1° al 15 ottobre 1939-XVII - N. 19

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio Ematico	10	26	30
2	Carbonchio sintomatico	3	4	5
3	Afta epizootica	57	540	2133
4	Mal rossino dei suini	26	71	144
5	Peste e setticemia dei suini	18	54	102
6	Morva	1	1	1
7	Farcino Criptococcico	5	15	51
8	Rabbia	4	25	41
9	Rogna	8	10	25
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	7	7
11	Aborto Epizootico	11	19	32
12	Tubercolosi bovina	4	6	20
13	Diarrea dei vitelli	2	2	5
14	Influenza	2	2	2
15	Difterite aviaria	3	3	7
16	Barbone bufalino	1	2	4

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E equina; P pollame; Can, canina; Fl, felina.

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorsi a 81 posti di tenente medico, a 7 posti di tenente chimico-farmacista e a 35 posti di tenente veterinario in servizio permanente effettivo.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione della predetta legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, num. 596;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione delle predette disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estendono a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale o in servizio non isolato all'estero, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi statali;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente i provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali, e successive modificazioni;

Vista l'autorizzazione del DUCE del Fascismo, Capo del Governo del 20 agosto 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti nei ruoli del servizio permanente effettivo del Regio esercito i seguenti concorsi per titolo ed esami:

a) per 81 posti di tenente medico;
b) per 7 posti di tenente chimico-farmacista;
c) per 35 posti di tenente veterinario.

Art. 2.

A tali concorsi potranno partecipare gli ufficiali in S.P.E. e di complemento, i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, di qualsiasi arma o corpo, nonchè gli altri cittadini del Regno, i quali tutti siano in possesso del titolo di studio specificato dal successivo art. 3, n. 8, e non oltrepassino il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Sono esclusi dal partecipare ai concorsi suddetti gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 3.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti.

I concorrenti dovranno far domanda, in carta da bollo da L. 6, indirizzata al Ministero della guerra (Direzione generale ufficiali in servizio permanente - Divisione 2ª), con l'obbligo di presentarla, unitamente ai documenti prescritti, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Comando del distretto cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al comando del corpo od ente dal quale dipendono, ovvero in tutti gli altri casi, al comando del distretto nella cui circoscrizione risiedono.

I concorrenti residenti all'estero hanno l'obbligo di presentare la domanda, nel termine suddetto, alla competente autorità diplomatica o consolare.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) elencare i documenti e titoli allegati;

b) indicare il loro preciso recapito, quello della propria famiglia (se in servizio militare) e il distretto cui sono in forza (delle successive eventuali variazioni dovranno darne tempestiva partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda e al Ministero).

Entro il termine sopra detto di sessanta giorni, i concorrenti dovranno, altresì, presentare alle stesse autorità di cui al primo comma del presente articolo i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

2) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, dal prefetto, se rilasciato dal podestà nella sua qualità di capo del Comune.

Gli italiani non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

3) certificato, in carta da bollo da L. 4, rilasciato nell'anno XVIII E. F. dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento (o da chi ne faccia le veci), ovvero da gerarchie fasciste locali con il visto del segretario federale (o di chi ne faccia le veci) attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno di iscrizione ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o alla G.I.L. Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve contenere, inoltre, l'attestazione se vi sia stata o non interruzione, ed essere vistato dal Segretario del Partito (o da chi ne faccia le veci).

Per i cittadini italiani residenti all'estero e per gli italiani non regnicoli il certificato di iscrizione al P.N.F. deve essere rilasciato direttamente dalla segreteria generale dei fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

4) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo da L. 12, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal segretario della Regia procura del luogo di nascita del concorrente e legalizzato dal procuratore del Re Imperatore;

Per i cittadini italiani nati all'estero, detto certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, in carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza abituale e vidimato dal prefetto;

6) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

7) fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da un Regio notaio o dal podestà. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del podestà dal prefetto.

Se il concorrente è in servizio militare la fotografia può essere autenticata dal comandante del corpo o ente dal quale dipende; se trovasi all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare;

8) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo per gli aspiranti alla nomina a tenente medico);

diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista (per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista);

diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario (per gli aspiranti alla nomina a tenente veterinario);

In luogo dei diplomi originali su menzionati, possono essere prodotte copie notarili di essi, redatte in carta da bollo da L. 8 e legalizzate dal presidente del Tribunale o dal pretore.

Il concorrente qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, può produrre, in sua vece, un certificato della competente università, in carta da bollo da L. 4, attestante la conseguita abilitazione;

9) certificato della segreteria della competente università, in carta da bollo da L. 4, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea;

10) certificato della segreteria della competente università, in carta da bollo da L. 4, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione (tale certificato può essere omesso solo nel caso

in cui le votazioni anzidette risultino dal certificato di cui all'ultimo comma del precedente n. 8).

Per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico farmacista il certificato di cui al n. 9 deve contenere le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari della facoltà di chimica e farmacia, o della facoltà di chimica e della facoltà o scuola di farmacia, nonchè le votazioni finali conseguite negli esami di laurea o di diploma, e il certificato di cui al n. 10 le votazioni riportate negli esami di abilitazione sia per la professione di chimico e sia per la professionale di farmacista;

11) tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera, che il concorrente credesse di produrre.

Gli ufficiali in s.p.e. del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7; gli ufficiali in s.p.e. della M.V.S.N. sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5; gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento, purchè in servizio, sono dispensati dalla presentazione del documento indicato al n. 2.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I candidati, al fine di non incorrere nell'esclusione dal concorso, devono ottemperare rigorosamente a quanto è richiesto nel presente articolo, curando scrupolosamente di presentare alla competente autorità tutti i documenti richiesti, non oltre il termine stabilito, in perfetta regola con le date di rilascio e le dovute legalizzazioni o vidimazioni.

Solo per i concorrenti che trovansi in Albania, in Libia, nelle Isole italiane dell'Egeo, nei territori dell'A.O.I. o all'estero, i documenti richiesti potranno pervenire al Ministero entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, fermo restando l'obbligo di presentare la domanda non oltre i sessanta giorni dalla suddetta data (l'invio dei documenti stessi potrà essere effettuato direttamente dalle rispettive famiglie o da altra persona di fiducia che i concorrenti dovranno indicare nella domanda).

Art. 4.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari.

Le autorità riceventi accetteranno le sole domande che dai candidati siano presentate, con tutti i documenti prescritti, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo quanto è disposto per i concorrenti di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.

In calce ad ogni domanda le suddette autorità, con apposita dichiarazione, dovranno far risultare esplicitamente la data sotto la quale vengono presentati la domanda stessa e i documenti che devono corredarla, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo i termini prescritti.

Le autorità riceventi trasmetteranno, al più presto, direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale ufficiali in servizio permanente - Divisione 2ª), le domande, con gli annessi documenti, a mano a mano che vengono presentate, facendole, ad ogni modo, pervenire al Ministero stesso non oltre 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non oltre il termine ora accennato, le autorità riceventi faranno, altresì, pervenire al Ministero della guerra:

a) il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, se il concorrente è ufficiale o aspirante ufficiale;

b) copia aggiornata dello stato di servizio, se il concorrente è ufficiale o aspirante ufficiale, o del foglio matricolare, se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa: ovvero certificato di esito di leva negli altri casi;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trovi alle armi;

d) una dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie. Tale visita sarà effettuata presso un ospedale militare in sede di Comando di corpo d'armata, da una Commissione composta del rispettivo direttore di sanità (presidente), del direttore dell'ospedale e di un altro ufficiale medico superiore (membri).

Per i concorrenti che trovansi in Albania, in Libia, nei territori dell'A.O.I. o in servizio non isolato all'estero, la visita sarà effettuata presso Commissioni costituite da un tenente colonnello medico (presidente), e da due ufficiali medici, possibilmente superiori (membri), secondo disposizioni che emaneranno i rispettivi comandi di truppe.

Per i concorrenti che trovansi nelle isole italiane dell'Egeo la visita sarà effettuata presso una Commissione composta dell'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari dell'Egeo (presidente), e di due altri ufficiali medici (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti che trovansi all'estero, le Regie autorità diplomatiche o consolari delegheranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che dev'essere vistato dalle predette autorità.

Nelle visite su accennate, tenuto presente il compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovrà essere accertato, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione fisica, con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra tanto nel Regno che nelle Colonie.

Il limite minimo di statura è fissato, senza eccezione alcuna, in m. 1,60.

Le Commissioni sanitarie dovranno inoltre accertare che i candidati abbiano il visus uguale all'unità in un occhio almeno, e non inferiore ad un terzo nell'altro, corretto, in ambo gli occhi, l'eventuale vizio di refrazione, che non dovrà essere superiore alle sei diottrie se miopico, alle tre diottrie se ipermetropico, e se astigmatico dovrà essere di tal grado che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore, rispettivamente, alle sei ed alle tre diottrie; per quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia disartria) anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, sempre, per tutti i candidati, l'esame radioscopico del torace.

Le autorità sanitarie trasmetteranno immediatamente all'autorità che ha disposto la visita la relativa dichiarazione medica.

I concorrenti che venissero giudicati non idonei al servizio militare incondizionato saranno senz'altro esclusi dal partecipare al concorso e ad essi verranno restituiti i documenti presentati a corredo della loro domanda, la quale, invece, dovrà essere trasmessa al Ministero, unitamente alla dichiarazione di visita medica;

e) le informazioni dell'Arma dei carabinieri Reali, sulla condotta morale, civile e politica del concorrente, e, se questi è ammogliato, anche informazioni dettagliate sulle condizioni sociali e di moralità della sposa e della di lei famiglia. Nelle informazioni dovrà farsi risultare se il concorrente appartiene o meno alla razza ebraica e se la sposa è italiana;

f) richiesta di certificato generale mod. 44 (già mod. 42 di cui alla circolare 228 del Giornale militare 1914).

Per i concorrenti che trovansi in Albania, in Libia, nelle Isole italiane dell'Egeo, nei territori dell'A.O.I. o all'estero, le autorità riceventi trasmetteranno immediatamente al Ministero della guerra la domanda presentata nel termine prescritto e i documenti eventualmente annessi, nonchè i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), omettendo la trasmissione del libretto personale; mentre per i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), le autorità stesse interesseranno gli enti competenti del Regno perchè ne curino la trasmissione al Ministero direttamente.

Per i concorrenti che siano ufficiali in s.p.e. non occorrono i documenti di cui alle precedenti lettere *d*) *e*), *f*).

Le autorità cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso del precedente art. 3, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero della guerra.

Art. 5.

Visita medica di accertamento definitivo.

I concorrenti, che abbiano riportato nella prova scritta il punto minimo richiesto saranno tutti sottoposti ad una seconda visita medica per gli accertamenti definitivi, con le modalità stabilite per la prima visita, presso una Commissione unica nominata dal Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare).

Tale visita sarà effettuata in prossimità o durante il periodo stabilito per lo svolgimento delle prove orali e pratiche.

I candidati giudicati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 6.

Norme concernenti le Commissioni giudicatrici e lo svolgimento degli esami.

Le Commissioni giudicatrici, per la valutazione dei titoli e per gli esami di concorso, saranno composte:

a) per la nomina a tenente medico, di sette ufficiali medici (il presidente e sei membri).

Disimpegnerà le funzioni di segretario un ufficiale medico, senza diritto a voto. La Commissione potrà suddividersi in due sotto commissioni, l'una per la prova di clinica medica e chirurgica, e l'altra per quella di anatomia topografica;

b) per la nomina a tenente chimico-farmacista, di tre ufficiali del Corpo sanitario (il presidente e due membri).

Disimpegnerà le funzioni di segretario un ufficiale del Corpo sanitario, senza diritto a voto;

c) per la nomina a tenente veterinario, di tre ufficiali veterinari (il presidente e due membri).

Disimpegnerà le funzioni di segretario un ufficiale veterinario, senza diritto a voto.

Il presidente, i membri e il segretario di ciascuna Commissione giudicatrice saranno nominati dal Ministro per la guerra.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà di 30 punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuiti.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate e la somma ottenuta sarà divisa per tre, per avere il punto di esame.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di 30 punti; la somma dei punti assegnati a ciascun componente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicheranno il punto di esame per il coefficiente 4, ed il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente 1, si sommeranno i prodotti e si dividerà il risultato per 5.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30.

Per ottenere l'idoneità in ogni singolo concorso è necessario che i candidati riportino in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 18/30, e come punto di graduatoria finale una media non inferiore ai 21/30.

I candidati, che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore a 18/30, perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subita, restituendo, contro ricevuta, i documenti presentati. Tale restituzione sarà fatta anche a coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

I candidati, che, qualunque ne sia la causa, non si presentino a qualche prova, perdono il diritto al concorso.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gl'incaricati della vigilanza o coi membri della Commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. Possono soltanto consultare, nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione, le leggi e i decreti inseriti nella raccolta ufficiale ed eventualmente i dizionari e le altre pubblicazioni che la Commissione esaminatrice stabilisse con speciale deliberazione, salvo che ciò sia vietato dai programmi di esame.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame e perde il diritto al concorso.

La Commissione esaminatrice, o il comitato di vigilanza, deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei membri rispettivi devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione o del comitato di vigilanza, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati dal presidente e da lui firmati, unitamente ad uno almeno degli altri membri della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice, quando essa deve procedere all'esame degli scritti.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Quando gli esami scritti hanno luogo in più sedi, i lavori vengono spediti sollecitamente alla Commissione esaminatrice dai singoli comitati di vigilanza, in piego raccomandato, pel tramite del capo dell'ufficio locale.

Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno, un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

I Comitati di vigilanza devono pure redigere giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiuto, firmandolo come sopra, e trasmettendolo, nello stesso piego raccomandato, unitamente ai lavori dei candidati.

I Comitati di vigilanza, composti da tre a sei ufficiali, a seconda del numero dei concorrenti, saranno nominati dalle autorità alle quali il Ministero invierà i temi scritti.

Art. 7.

Il Ministero della guerra, deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 8.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti e resi noti il giorno e il luogo in cui si svolgeranno gli esami.

A cura del Ministero si provvederà, altresì, a dare comunicazione agli interessati della loro eventuale ammissione al concorso.

Art. 9.

Gli esami verterranno sulle materie indicate nei programmi annessi al presente decreto.

Le graduatorie dei dichiarati idonei nei concorsi saranno pubblicate sul giornale militare.

Art. 10.

La nomina dei vincitori dei concorsi viene conferita con decreto Reale e l'ufficiale assume i doveri inerenti al suo stato dal giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della nomina stessa.

E' fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

I concorrenti che saranno nominati tenenti in s.p.e. nel Corpo sanitario e veterinario assumeranno come data di anzianità assoluta nel grado, la data del decreto di nomina, qualora non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

L'anzianità relativa sarà determinata a norma di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1939-XVII

p. Il DUCE del Fascismo Capo del Governo
Ministro per la guerra
PARIANI

PROGRAMMI D'ESAME

per il concorso alla nomina a tenente medico in s.p.e.

1. — *Prova scritta di igiene militare.*

Svolgimento scritto di un tema d'igiene con applicazioni al servizio militare. Il tema viene stabilito dalla Commissione. I candidati lo svolgono in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'aiuto di libri o manoscritti.

2. — *Prova orale e pratica di clinica medica e chirurgica.*

Dalla Commissione viene assegnato al candidato un caso di clinica medica o di clinica chirurgica; il candidato, dopo aver proceduto all'esame clinico, illustrerà i sintomi rilevati, concludendo con la diagnosi e la terapia.

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune, richiedendo anche nozioni di statistica particolarmente attinenti alla scienza medica.

3. — *Prova orale e pratica di anatomia topografica e di medicina operativa.*

La Commissione assegna a ciascun candidato una tesi fra quelle sotto indicate:

1. Regione occipito-frontale, regione temporale, topografia cranio-encefalica.
2. Regione sopraioidea.
3. Regione sottoioidea.
4. Regione parotidea.
5. Regione carotidea.
6. Regione sopraclavicolare.
7. Regione sternale.
8. Regione sottoclavicolare.
9. Regione antero laterale della parete addominale.
10. Regione lombare.
11. Regione inguino-addominale.
12. Regione dell'ascella.
13. Regione deltoidea.
14. Regione anteriore o posteriore del braccio.
15. Regione della piega del gomito ed anteriore dell'avambraccio.
16. Regione posteriore del gomito e posteriore dell'avambraccio.
17. Regione anteriore del polso e palma della mano.
18. Regione posteriore del polso e dorsale della mano.
19. Regione inguino-crurale.
20. Regione anteriore o posteriore della coscia.
21. Regione anteriore o posteriore del ginocchio.
22. Regione anteriore o posteriore della gamba.
23. Regione anteriore del collo del piede e dorsale del piede.

Il candidato prepara la regione e ne dimostra poi le particolarità anatomiche e le applicazioni chirurgiche più importanti.

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande, che crederà opportune.

Il candidato è tenuto inoltre a svolgere, anche praticamente, uno dei seguenti argomenti di medicina operativa e di urgenza, a scelta della Commissione esaminatrice.

— Asepsi ed antisepsi. Anestesia generale, spinale, locale e regionale.

— Dieresi dei tessuti; tecnica delle incisioni. Sintesi dei tessuti: tecnica delle suture. Tenorafia e neurorafia.

— Emostasi diretta ed indiretta. Tecnica dell'allacciatura dei vasi. Salasso e fleboclisi. Tecnica della trasfusione del sangue. Iniezione intracardiaca.

— Artrocentesi ed artrotomia. Tecnica delle amputazioni.

— Tracheotomia. Toracentesi e paracentesi. Sondaggio gastrico. Cateterismo uretrale. Puntura della vescica.

PROGRAMMA D'ESAME

per il concorso alla nomina a tenente chimico farmacista in s.p.e.

1. — *Svolgimento scritto di un tema di chimica farmaceutica o di chimica farmaceutica e tossicologica.*

Il tema, uguale per tutti i candidati, viene stabilito dalla Commissione.

I candidati lo svolgono in un tempo non superiore ad otto ore, senza l'aiuto di libri o di manoscritti.

2. — *Prova pratica di analisi qualitativa di un miscuglio formato di un numero complessivo di acidi e basi non superiori a dieci.* (durata massima otto ore, compresa la relazione).

Durante questa prova i candidati potranno consultare i manuali di chimica analitica e quelle altre opere di chimica e farmacologia che la Commissione credesse di porre a loro disposizione.

Nella relazione che consegnerà alla Commissione, il candidato darà ragione del procedimento tenuto. Egli dovrà pure rispondere alle domande che eventualmente gli potranno essere rivolte dai componenti la Commissione.

3. — *Prova orale* (durata massima 40 minuti)

Discussione su argomenti di chimica farmaceutica, bromatologica e farmocognosia. Leggi e regolamenti più importanti riguardanti la professione del chimico e del farmacista.

PROGRAMMA D'ESAME

per il concorso alla nomina a tenente veterinario in s.p.e.

1. — *Prova scritta di igiene, epizooziologia, ippotecnia, polizia sanitaria, ispezione delle carni.*

Il tema formulato dalla Commissione esaminatrice e comunicato dal presidente viene svolto, senza sussidio di libri, opuscoli o manoscritti, in un tempo non superiore alle otto ore.

2. — *Prova orale di anatomia normale e patologica; fisiologia; patologia generale e speciale, medica e chirurgica; materia medica.*

Durata della prova: a giudizio della Commissione e non mai superiore ad un'ora.

Modalità: il candidato estrae a sorte una tesi fra quelle in appresso indicate, la svolge e risponde alle domande che su di essa la Commissione crederà rivolgergli.

TESI

1. Micro-organismi patogeni, vegetali, animali. Nozioni generali sulla loro morfologia e biologia. Influenza delle condizioni fisiche del-l'ambiente sulla vita dei batteri. Cenni generali sui virus filtrabili.

2. Via di penetrazione dei germi patogeni nell'organismo animale. Malattie di infezione. Condizioni che favoriscono od ostacolano lo sviluppo delle infezioni. Immunità.

3. Principali sistemi di accertamento diagnostico dei morbi di infezione. Morva: eziologia, forme cliniche, anatomia patologica, misure di polizia sanitaria. Malleina e suo impiego diagnostico. Bacillo del carbonchio ematico, vaccinazioni, siero vaccinazioni anticarbonchiose.

4. Sangue; sua costituzione e sua funzione, alterazioni della massa sanguigna (pletora ed oligoemia) e dei suoi componenti. Organi ematopoietici. Nozioni generali sulle affezioni protozoarie del sangue. Piroplasmosi equina.

5. Febbre: suo concetto, fenomeni febbrili. decorso della febbre, tipi, stadi, esiti, significato della febbre nella diagnosi e prognosi delle malattie. Influenza: concetto, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, cura e profilassi.

6. Processo infiammatorio: eziologia, sintomi, fenomeni istologici, prodotti infiammatori, esiti e cura. Setticemia e piocmie.

7. Circolazione linfatica. Linfangiti. Linfangite criptococcica: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi e terapia. Adenite equina: patogenesi, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi, siero profilassi e siero terapia.

8. Sistema muscolare. Generalità istologiche e fisiologiche dei muscoli. Reumatismo muscolare ed articolare: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Miositi.

9. Sistema nervoso. Generalità istologiche e fisiologiche. Generalità anatomiche del sistema nervoso centrale. Meningo-encefalite: eziologia, forma clinica, anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura. Tetano: eziologia, forma clinica, diagnosi, prognosi e cura. Siero profilassi e siero-terapia.

10. Circolazione sanguigna. Generalità anatomiche e fisiologiche. Semeiotica dei toni cardiaci e del polso. Insufficienza valvolare e suoi effetti sulla circolazione. Perioardite: eziologia, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, diagnosi e cura. Trombosi ed embolia.

11. Anatomia del tubo digerente. Funzione della digestione. Assorbimento intestinale. Catarro acuto e cronico gastro-intestinale. Enteriti tossiche ed infettive. Coliche negli equini.

12. Peritoneo. Generalità anatomiche e fisiologiche. Peritonite; eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Fegato: generalità anatomiche e fisiologiche. Bile; gligogene e loro funzioni. Lesioni anatomo-patologiche più frequenti a riscontrarsi nel fegato.

13. Reni. Generalità anatomiche e fisiologiche. Nefrite: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, decorso, esiti, prognosi e cura. Calcoli in generale ed in particolare di quelli urinari, loro caratteri fisici e composizione chimica, disturbi funzionali dovuti alla loro presenza nell'apparecchio urinario e valore della cura medica e chirurgica.

14. Cavità nasali, faringe e laringe. Cenni anatomici e fisiologici. Processi infiammatori della mucosa nasale, dei seni, del faringe e del laringe. Distinzione, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura di dette infiammazioni. Cornaggio.

15. Bronchi, polmoni e pleura. Generalità anatomiche. Respirazione polmonare. Meccanica respiratoria. Modificazioni subite dal-l'aria e dal sangue nei polmoni. Bronchite, polmonite, pleurite: distinzioni, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomopatologiche, diagnosi, prognosi e cura.

16. Anatomia e fisiologia della pelle. Principali dermatosi ed in particolare di quelle parassitarie: acariasi, ftiriasi, dermatofizie, forme cliniche, diagnosi differenziale, cura e profilassi. Scottature.

17. Ferite e loro distinzioni. Fenomeni primitivi locali: emorragia e mezzi per arrestarla. Complicazioni generali: processo di cicatrizzazione, diagnosi, prognosi e cura delle ferite. Asepsi ed antisepsi.

18. Ossa, cartilagini d'incrostamento e sinoviali articolari. Generalità anatomiche e fisiologiche. Fratture: loro distinzioni e complicazioni; eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Processo di riunione delle ossa fratturate. Osteomi. Ferite articolari ed artrite traumatica: sintomi, esito, prognosi e cura. Lussazioni in generale ed in particolare di quella della rotula, sintomi e cura.

19. Glandole salivari ed in particolare della parotide: generalità anatomiche. Saliva parotidea e mista; caratteri e composizioni, azione ed ufficio della saliva. Parotite: eziologia, lesioni anatomiche patologiche, diagnosi, prognosi e cura; successioni morbose. Fistole salivari, sintomi e cura.

20. Apparecchio genitale maschile e femminile: generalità anatomiche e fisiologiche. Malattie più frequenti: orchite, acrobustite, balanite, loro eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Botriomicosi del cordone spermatico. Morbo coitale maligno, eziologia, sintomi, diagnosi differenziale, cura. Ernie in generale, ernia inguinale; cause, sintomi, prognosi e cura.

21. Apparecchio della visione. Anatomia del globo oculare: mezzi di esplorazione dell'occhio. Congiuntivite, cheratite, oftalmia interna e specialmente di quella periodica: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Amaurosi.

22. Piede degli equini: anatomia e fisiologia, secrezione della sostanza cornea. Difetti di proporzione, di forma e di direzione dei piedi. Ferratura normale e correttiva. Carie della cartilagine alare; podoflemmatite e podotrochilite: eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura.

3. — *Prova orale e pratica di clinica medica e chirurgica.*

Durata della prova: a giudizio della Commissione esaminatrice.

Modalità: da due serie di equini ammalati corrispondenti l'una a malattie mediche e l'altra a malattie chirurgiche, il candidato estrae a sorte un numero per ciascuna serie e procede successivamente alla visita dei due equini. Formulata in iscritto per ciascuno la diagnosi e la prognosi della malattia o lesione riscontrata, fa una dissertazione ragionata su quanto ha osservato e risponde alle domande che la Commissione crederà rivolgergli per ciascun caso esaminato e su nozioni di statistica particolarmente attinenti alla scienza veterinaria.

Roma, addì 31 ottobre 1939-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo Capo del Governo*
Ministro per la guerra
PARIANI

(5200)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 13 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1937-XVI, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, circa le provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti della causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, relativo ai titoli di preferenza, a parità di merito, per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 (convertito in legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981), circa l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, circa l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, circa l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore pei reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota n. 7544 10/1.3.1 in data 16 agosto 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 13 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica (gruppo *A*, grado 11°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o naturalizzazione cittadini italiani;

b) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti;

c) essere in possesso di laurea in giurisprudenza, oppure in economia e commercio, oppure in scienze politiche, oppure in scienze economiche e marittime, rilasciate dal Regio istituto superiore navale di Napoli, oppure in scienze diplomatiche e consolari (rilasciata dal Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia o dalla Regia università di Napoli), oppure di laurea diversamente denominata rilasciata secondo il precedente ordinamento scolastico dalle Facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche o dai Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali o dal Reale istituto di scienze sociali e politiche di Firenze;

d) aver compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30;

e) risultare di buona condotta pubblica e privata;

f) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile.

Dal concorso sono escluse le donne e coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti esami per l'ammissione nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato:

a) ad anni 35:

per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio stesso;

per i legionari fiumani;

per coloro che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284;

per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, hanno partecipato a relative operazioni militari;

b) ad anni 39:

per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale divenuti tali in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi dal 16 gennaio 1935 (giusta R. decreto-legge 2 dicembre 1936, n. 2111), ovvero per gli invalidi in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali tutti siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle vigenti norme;

per i decorati al valor militare o per coloro che abbiano conseguite promozioni per merito di guerra.

Il limite massimo di anni 30 di cui all'art. 2 eventualmente aumentato in conformità delle precedenti lettere *a*) e *b*) è aumentato altresì:

1° di anni quattro:

per gli aspiranti che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

per coloro che oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

2° di anni due per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3° di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I benefici di cui ai suddetti numeri 2 e 3 circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, si cumulano fra di loro, nonchè con gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestino la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo (compreso quello salariato) che alla data del 4 febbraio 1937-XV, conti un ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria; all'uopo non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 6 e corredata dai prescritti documenti, nonchè dai documenti relativi a titoli preferenziali, dovrà essere indirizzata al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tuttavia, ai candidati ammessi alle prove orali è fatta salva la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto

Gli aspiranti che risiedono nelle località dell'Africa Italiana, dell'Egeo o all'estero, possono presentare nel suddetto termine la sola domanda (nella quale dovranno però precisare, oltre a tutte le indicazioni di cui al seguente comma, le loro complete generalità, nonchè la loro abituale residenza nel Regno), facendo pervenire i documenti necessari non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine stesso.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) specificare il loro preciso recapito;

b) dichiarare sotto la propria personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica;

c) dichiarare che siano celibi o coniugati;

d) specificare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatorio;

e) dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici nel Regno e nelle località dell'Africa Italiana, dell'Egeo e dell'Albania;

f) indicare, limitatamente a coloro che siano provvisti di libretto ferroviario per gli impiegati dello Stato, il numero del libretto stesso e l'Amministrazione che l'ha rilasciato;

g) elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto, rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene (non è ammesso la presentazione dell'atto di nascita);

2) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto, legalizzato dal Prefetto se rilasciato dal podestà oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza o rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato penale generale, di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal competente procuratore del Re;

4) certificato di buona condotta, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare regolarmente aggiornato per coloro che abbiano prestato servizio militare, rispettivamente, come ufficiali o come sottufficiali e militari di truppa. (Non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo).

Per coloro che siano stati dichiarati abili arruolati ma che non abbiano ancora prestato servizio militare, per i rivedibili e per i riformati, basterà presentare il certificato di esito di leva.

I candidati invece che non abbiano concorso all'esito di leva, dovranno presentare un certificato d'iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal podestà del Comune del luogo di nascita e vistato dal Prefetto;

6) diploma originale di laurea o copia notarile del medesimo, debitamente legalizzato, oppure certificato in carta legale, vistato dal rettore dell'Università da cui è stato rilasciato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta del Ministero, col relativo diploma di laurea;

7) stato di famiglia, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, debitamente legalizzato, rilasciato dalle competenti autorità municipali. I celibi sono dispensati dal presentare tale documento;

8) certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è regolarmente iscritto al Partito Nazionale Fascista oppure ai Gruppi universitari fascisti con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, od in sua vece dal Segretario amministrativo o da un Vice segretario, ai sensi del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione che dalla data d'iscrizione non esistono interruzioni nell'appartenenza ai Fasci.

Per gli italiani non regnicoli, e per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero (in carta legale) tiene luogo del certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o sia rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali.

Detto certificato deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretario del Partito stesso solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

9) certificato medico, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, in carta legale, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio. Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa), dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o da altro medico.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produranno invece un certificato dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o di un suo delegato debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità giusta l'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e della forma prescritta dal successivo art. 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendono idonei a coprire l'impiego civile di ruolo;

10) fotografia recente con la firma del candidato autenticata da notaio o dal podestà, debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario per impiegati statali è dispensato dal produrre la fotografia, nella domanda dovrà però accennare a tale circostanza indicando il numero del libretto e l'Amministrazione che l'ha rilasciato. Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

11) documenti in carta legale, che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono — a parità di merito — i titoli di preferenza di cui all'art. 12 che segue.

Coloro i quali sono in possesso del brevetto della marcia su Roma o di ferito per la causa fascista, debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio è debitamente legalizzata, ovvero un certificato di S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, o di uno dei Vice segretari, attestante che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

I dipendenti statali non di ruolo che abbiano superato il limite massimo di età e chiedono l'ammissione al concorso, giusta l'art. 3, ultimo comma del presente decreto, dovranno unire alla domanda un certificato, in carta legale, dell'amministrazione da cui dipendono, con l'attestazione della data di assunzione, in servizio straordinario, della durata continuativa e della qualità del servizio medesimo.

Art. 6.

I documenti di cui all'art. 5 dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati che presentano i documenti in carta libera dovranno esibire il certificato di povertà rilasciato dall'Autorità di pubblica sicurezza. Detto certificato però non esime dall'obbligo di presentare la domanda in carta da bollo da L. 6.

La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma, o dai notai del distretto notarile di Roma e Velletri.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 9; essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda copia dello stato matricolare civile.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la predetta loro qualità di militari.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obbligo di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 9, del precedente articolo, un certificato in carta legale, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 corredate dai prescritti documenti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà di concedere, caso per caso, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

E' ammesso il riferimento a documenti presentati a questo Ministero per altri concorsi e non scaduti di data rispetto a quella prescritta dal presente bando, ad eccezione però della fotografia, e del certificato medico.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 7.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero mediante una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale. In quest'ultimo caso l'attestazione rilasciata dall'Opera sopraccennata, deve indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cu all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e deve essere munita della vidimazione da parte della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli ex combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare anche, ove occorra, la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 del 1922 e n. 597 del 1936 del Giornale militare ufficiale. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 dovranno provare tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra, dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o dei caduti in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, debitamente legalizzato, del podestà del Comune di domicilio e della loro abituale residenza, oppure del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione a tale riguardo è insindacabile.

Il Ministero, dopo aver assunto le maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva altresì il diritto, in qualunque stadio del concorso, di escludere il candidato senza addurre il motivo.

Anche a tale riguardo il provvedimento dell'Amministrazione è insindacabile.

Art. 9.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni e nelle ore di cui sarà data tempestiva comunicazione, a mezzo raccomandata o per telegrafo, a ciascun candidato ammesso.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione aeronautica.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale in base al programma seguente e si svolgeranno con le modalità di cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto.

Prove scritte:

1. Diritto civile e commerciale;
2. Diritto costituzionale e amministrativo;
3. Scienza della finanza ed economia politica corporativa;

Prove orali:

Materie delle prove scritte;
Diritto sindacale e corporativo;
Istituzione di diritto internazionale;
Legislazione aeronautica;
Elementi di statistica;
Nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Lingua estera obbligatoria a scelta del candidato tra le seguenti: francese, inglese, tedesco.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengano la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria suddetta tenendo però conto delle provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni per benemerenze belliche e fasciste, nei riguardi dei candidati idonei che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle provvidenze stesse.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale sarà così composta:

un consigliere di Stato, presidente;
un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 5°, membro;
due professori di Università o di Istituto superiore di istruzione, membri;
un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°, membro;

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di aggregarsi esperti, senza voto, per l'esame di lingue estere.

Art. 14.

I candidati ammessi all'impiego saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto di indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 15.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di esperimento verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile lordo di L. 833,61 in relazione alla Legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse eventualmente già provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto fosse superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, competerà il supplemento di servizio attivo al grado iniziale.

Art. 16.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro, che, senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunziatari senza bisogno di diffida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire tutti o parte dei loro posti ai candidati che seguono secondo l'ordine della graduatoria degli idonei.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 novembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
PRICOLO

(5247)

Concorso per titoli fra laureati in ingegneria per l'assunzione di tre allievi ispettori aeronautici presso il « Registro Aeronautico Italiano ».

Il « Registro Aeronautico Italiano » bandisce un concorso per titoli fra cittadini italiani laureati in ingegneria per l'assunzione di n. 3 allievi ispettori aeronautici nel personale tecnico di ruolo.

Possono partecipare al concorso gli ingegneri di età non superiore ai 35 anni alla data del presente bando, anche se non muniti del diploma di laurea in ingegneria aeronautica; diploma che, però, sarà considerato titolo di merito per quei concorrenti che l'avessero conseguito.

In caso di assunzione nel R.A.I. i concorrenti non laureati in ingegneria aeronautica devono impegnarsi a conseguire il relativo diploma durante il periodo di prova nel servizio dell'Istituto; il passaggio in ruolo sarà infatti subordinato al possesso del diploma stesso.

Il limite di età è elevato sino ad un massimo di quattro anni per gli iscritti al P.N.F. in data anteriore al 28 ottobre 1922 e sino ad un massimo di anni cinque per gli ex combattenti, secondo le vigenti disposizioni di legge.

I concorrenti dovranno far pervenire, non oltre il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, all'Ufficio di Presidenza del Registro Aeronautico Italiano (piazza della Pilotta n. 3) domanda in carta libera debitamente firmata e corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) dichiarazione di appartenenza alla razza ariana;

c) certificato rilasciato dalla competente autorità del Partito Nazionale Fascista dal quale risulti che l'aspirante è regolarmente inscritto al P.N.F., nonchè la data di prima iscrizione;

d) diploma originale di laurea in ingegneria, ovvero copia autentica;

e) certificato comprovante le votazioni ottenute nel triennio di applicazione ed eventualmente negli esami di specializzazione aeronautica, nonchè il voto riportato nell'esame di laurea;

f) documento comprovante l'esito favorevole dell'esame di Stato; per quegli ingegneri che hanno conseguito la laurea in tale regime;

g) certificati comprovanti altri studi eventualmente fatti, cariche ricoperte, opere o memorie pubblicate ed ogni altro titolo e documento che il concorrente crederà utile produrre, nel proprio interesse, per provare la propria capacità tecnica, scientifica e pratica in materia aeronautica; oltre, in particolare il diploma di laurea in ingegneria aeronautica o copia autentica per quei concorrenti che l'avessero conseguito;

h) certificati comprovanti la conoscenza di lingue straniere, ovvero, in mancanza di questi, dichiarazione attestante quali lingue il concorrente conosce;

i) certificato rilasciato dalla competente autorità comprovante che il concorrente è cittadino italiano ed ha pieno godimento dei diritti politici;

l) certificato generale da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

m) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente è domiciliato;

n) foglio di congedo illimitato; oppure certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva;

o) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune di domicilio;

p) dichiarazione di impegno al volo e di impegno al conseguimento del brevetto di pilota.

I certificati di cui alle lettere *i*), *l*), *m*), dovranno essere presentati in forma autentica e debitamente legalizzati e non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente bando.

La Commissione giudicatrice, dopo l'esame dei titoli presentati e dopo aver sottoposto i concorrenti pei quali lo ritenga opportuno alle conversazioni che riterrà del caso, determinerà, in ordine graduatorio di merito, i concorrenti idonei.

Titoli preferenziali oltre il diploma in ingegneria aeronautica eventualmente conseguita sono:

a) decorazioni al valor militare;

b) brevetto di squadrista;

c) iscrizione al P.N.F. in data anteriore al 28 ottobre 1922;

d) stato di ex combattenti;

e) possesso del brevetto di pilota aviatore.

Ai primi tre in graduatoria saranno assegnati i posti messi a concorso.

Se entro il termine di dodici mesi dalla data di scadenza del presente concorso si verificasse la necessità di altre assunzioni di ispettori aeronautici il R.A.I. potrà sceglierli tra gli idonei.

Gli allievi ispettori assunti presteranno sei mesi di servizio in prova nel personale non di ruolo a retribuzione fissa; periodo che viene necessariamente prolungato del tempo occorrente alla frequenza dei corsi per il conseguimento del diploma di ingegneria aeronautica per quegli allievi che ne fossero sprovvisti. Durante tale tempo essi saranno dispensati dal prestare servizio. Nel periodo di frequenza al corso della Scuola di ingegneria aeronautica l'allievo ispettore percepirà in luogo dello stipendio l'ammontare di una borsa di studio che sarà a carico dell'Istituto se l'allievo non ne fruisse già per assegnazione da parte di altri Enti. Se al termine dell'anno accademico e della relativa sessione di esami l'allievo non avrà conseguita la laurea in ingegneria aeronautica, perderà gli effetti del concorso senza aver diritto ad alcuna indennità o liquidazione. Assunto in ruolo, egli manterrà per i successivi 18 mesi la qualifica di allievo ispettore.

Nel periodo di prova l'allievo ispettore avrà la retribuzione annua di L. 12.600 circa (ridotta di un quarto se destinato a prestare servizio nella sede di sua abituale dimora).

Al passaggio in ruolo dopo il periodo di prova, si inizia la carriera ordinaria con lo stipendio annuo di L. 12.600 circa oltre il supplemento di servizio attivo di L. 3800 circa.

Lo stipendio iniziale sarà elevato da L. 12.600 a L. 14.900 circa per quei funzionari che rivestono il grado di ufficiale di complemento dell'Arma aerea o del Genio aeronautico ovvero abbiano prestato servizio per almeno 4 anni con funzioni direttive od esecutive in cantieri o stabilimenti aeronautici.

Compete inoltre l'aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni previste per i dipendenti statali e l'indennità aeronautica annuale di L. 5000.

In concreto, dunque, un allievo ispettore, ammogliato con un figlio, ufficiale di complemento del Genio Aeronautico giunge ad un compenso annuo di circa L. 27.000.

Il limite di età del personale tecnico aeronautico è di anni 62.

La carriera ordinaria consente al funzionario di raggiungere dopo 22 anni di servizio, con la qualifica di ispettore principale, competenze globali di circa lire 46.000 oltre eventuali assegni di operosità e di rendimento.

Gli assegni succitati sono lordi di imposta di ricchezza mobile (8 per cento) e dell'addizionale.

Al personale di ruolo è assicurato il trattamento di quiescenza e quello di previdenza per il caso di invalidità permanente.

Tale previdenza si estende alla famiglia del funzionario nel caso che questo venga a mancare.

I concorrenti potranno prendere visione dei regolamenti, che disciplinano la carriera del personale ed il suo trattamento economico, presso le sedi dell'Istituto.

Il R.A.I. indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto le informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso, senza addurne i motivi, coloro che a suo giudizio insindacabile non sono ritenuti idonei al servizio.

La classifica di idoneità è subordinata al favorevole esito dell'accertamento sanitario, al quale i relativi componenti saranno sottoposti a cura dell'Istituto, ed alla ratifica del Ministero dell'Aeronautica.

Oltre alle condizioni generali di sana e robusta costituzione, in particolare per rispondere alle necessità del servizio si richiede:

a) attitudine a sostenere variazioni notevoli di temperatura;
b) assenza di obesità;
c) assenza di ernie;
d) vista buona pure usando lenti di non più di tre diottrie negative;
e) percezione perfetta dei colori;
f) udito normale;
g) olfatto normale;
h) sistema nervoso integro;
i) assenza di vertigini o lipotimie;
l) piena attitudine a sopportare quote elevate e rapidi sbalzi di quota nelle prove di volo;
m) perfezione degli organi respiratori.

Ai candidati che la Commissione giudicatrice chiamerà a Roma per le conversazioni accennate nel presente bando, quando non residenti in Roma, verrà rimborsata la spesa del viaggio di andata e ritorno in seconda classe dal loro domicilio.

Il presidente del Registro Aeronautico Italiano
COSTANZI

(5219)

REGIA PREFETTURA DI SASSARI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il proprio decreto n. 13987, in data 30 maggio 1939-XVII, col quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetriche condotte vacanti al 30 novembre 1937-XVI;

Dato atto che la concorrente Andrioli Giustina ha dichiarato di rinunciare alla condotta di Padria;

Ritenuto che occorre provvedere alla copertura delle sedi rimaste vacanti a norma degli articoli 24 e 26 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Vista la graduatoria delle idonee e le sedi indicate nell'ordine di preferenza dalla candidata Pattaro Palmira;

Preso atto che la medesima ha rinunziato alla sede vacante consorziale di Romana - Monteleone Rocca Doria;

Visto il regolamento suddetto;

Visto l'art. 69 testo unico leggi sanitarie;

Decreta:

L'ostetrica Pattaro Palmira, viene assegnata alla condotta ostetrica di Bottida.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino della Prefettura, e per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Bottida.

Sassari, addì 17 novembre 1939-XVIII

Il prefetto: GABETTI

(5250)

REGIA PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di dirigenti sanitari per Dispensari antivenerei municipali

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il proprio decreto pari numero in data 24 febbraio 1939-XVII, col quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il posto di dirigente sanitario del Dispensario antivenereo di Casale;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso e la graduatoria dei candidati;

Visto l'art. 8 del decreto Ministeriale 30 novembre 1937-XVI, che approva le norme per la nomina dei dirigenti sanitari dei Dispensari antivenerei municipali;

Decreta:

1. — È approvata la graduatoria dei candidati del concorso di cui in epigrafe così formulata:

a) Coricciati dott. Luigi, votazione titoli 29/50, votazione esami 50/50, votazione complessiva punti 79/100;

b) Cortona dott. Arnaldo, votazione titoli 19/50, votazione esami 48/50, votazione complessiva punti 67/100.

2. — Il dott. Coricciati Luigi è dichiarato vincitore del concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del comune di Casale.

Alessandria, addì 18 novembre 1939-XVIII

Il Prefetto.

(5251)

REGIA PREFETTURA DI BOLZANO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduti i precedenti decreti prefettizi nn. 28130 e 28130-*bis* del 9 agosto 1939-XVII, con i quali venne rispettivamente approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta della provincia di Bolzano vacanti al 30 novembre 1937-XVI, e fatto luogo alle assegnazioni delle sedi alle vincitrici del concorso, richieste secondo l'ordine della graduatoria;

Vista la nota del podestà del comune di Renon n. 3580 del 7 novembre 1939-XVIII, con la quale si comunica che l'ostetrica Weiss Renata, assegnata alla prima condotta del comune di Renon, ha dichiarato di non accettare il posto conferitole;

Visto l'art. 24 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Bruni Ines, quinta classificata nella graduatoria del concorso di cui sopra, è dichiarata vincitrice del concorso stesso ed assegnata alla prima condotta ostetrica del comune di Renon.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Prefettura e per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio della prefettura di Bolzano e del Comune interessato.

Bolzano, addì 14 novembre 1939-XVIII

Il Prefetto.

(5252)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.